

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► **B** ► **M8** **REGOLAMENTO (UE) N. 1031/2010 DELLA COMMISSIONE**
del 12 novembre 2010

relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione ◀

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 302 del 18.11.2010, pag. 1)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► M1	Regolamento (UE) n. 1210/2011 della Commissione del 23 novembre 2011	L 308	2	24.11.2011
► M2	Regolamento (UE) n. 784/2012 della Commissione del 30 agosto 2012	L 234	4	31.8.2012
► M3	Regolamento (UE) n. 1042/2012 della Commissione del 7 novembre 2012	L 310	19	9.11.2012
► M4	Regolamento (UE) n. 1143/2013 della Commissione del 13 novembre 2013	L 303	10	14.11.2013
► M5	Regolamento (UE) n. 176/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014	L 56	11	26.2.2014
► M6	Regolamento (UE) 2017/1902 della Commissione del 18 ottobre 2017	L 269	13	19.10.2017
► M7	Regolamento delegato (UE) 2019/7 della Commissione del 30 ottobre 2018	L 2	1	4.1.2019
► M8	Regolamento delegato (UE) 2019/1868 della Commissione del 28 agosto 2019	L 289	9	8.11.2019

▼ B▼ M8

REGOLAMENTO (UE) N. 1031/2010 DELLA COMMISSIONE
del 12 novembre 2010

relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione

▼ B

(Testo rilevante ai fini del SEE)

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento definisce le norme relative ai tempi, alla gestione e agli altri aspetti della vendita all'asta delle quote ai sensi della direttiva 2003/87/CE.

Articolo 2

Campo d'applicazione

Il presente regolamento si applica all'assegnazione tramite asta delle quote ai sensi del capo II (trasporto aereo) della direttiva 2003/87/CE e all'assegnazione tramite aste delle quote ai sensi del capo III (impianti fissi) della direttiva 2003/87/CE che sono restituibili in cicli successivi al 1° gennaio 2013.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

▼ M8

- _____
- 3) «contratti (spot) a due giorni», le quote messe all'asta con consegna a una data prestabilita non superiore al secondo giorno d'apertura successivo al giorno dell'asta;
 - 4) «contratti (futures) a cinque giorni», le quote messe all'asta con consegna a una data prestabilita non superiore al quinto giorno d'apertura successivo al giorno dell'asta;

▼ B

- 5) «offerta», l'offerta, presentata nell'ambito di un'asta, per l'acquisto di un determinato volume di quote ad un determinato prezzo;
- 6) «periodo d'offerta», il periodo entro il quale è possibile presentare le offerte;

▼ B

- 7) «giorno d'apertura», qualsiasi giorno nel quale la piattaforma d'asta e il sistema di compensazione o sistema di regolamento ad essa collegati sono aperti per le negoziazioni;

▼ M8

- 8) «impresa di investimento», l'impresa ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾;
- 9) «ente creditizio», l'ente ai sensi dell'articolo 4, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾;
- 10) «strumento finanziario», lo strumento ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2014/65/UE;

▼ B

- 11) «mercato secondario», il mercato in cui le quote sono comprate o vendute prima o dopo che siano assegnate gratuitamente o mediante asta;

▼ M8

- 12) «impresa madre», l'impresa ai sensi dell'articolo 2, punto 9, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾;
- 13) «impresa figlia», l'impresa ai sensi dell'articolo 2, punto 10, della direttiva 2013/34/UE;
- 14) «impresa affiliata», l'impresa ai sensi dell'articolo 2, punto 12, della direttiva 2013/34/UE;

▼ B

- 15) «controllo», il controllo nell'accezione di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽⁴⁾, come applicata nella comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale ⁽⁵⁾. Per le imprese di proprietà statale, la nozione di controllo è determinata in base al considerando 22 di tale regolamento e ai punti 52 e 53 di detta comunicazione.
- 16) «procedimento d'asta», il procedimento comprendente la definizione del calendario dell'asta, il procedimento di ammissione all'asta, il procedimento di presentazione delle offerte, lo svolgimento dell'asta, il calcolo e la notifica dei risultati dell'asta, le disposizioni per il pagamento del prezzo dovuto, la consegna delle quote e la gestione della garanzia necessaria per coprire i rischi delle transazioni, nonché la vigilanza e il monitoraggio del corretto svolgimento delle aste da parte della piattaforma;

⁽¹⁾ Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

⁽³⁾ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

⁽⁴⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU C 95 del 16.4.2008, pag. 1.

▼ M8

- 17) «riciclaggio», il riciclaggio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, tenuto conto dei paragrafi 4 e 6 del medesimo articolo;
- 18) «finanziamento del terrorismo», il finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2015/849, tenuto conto del paragrafo 6 del medesimo articolo;
- 19) «attività criminosa», l'attività criminosa ai sensi dell'articolo 3, punto 4, della direttiva (UE) 2015/849;

▼ B

- 20) «responsabile del collocamento», qualsiasi soggetto pubblico o privato designato da uno Stato membro ai fini della messa all'asta delle quote per suo conto;

▼ M8

- 21) «conto di deposito designato», il conto di deposito costituito ai sensi degli atti delegati applicabili adottati a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, per la partecipazione al procedimento d'asta o la gestione del procedimento d'asta, ivi compresa la custodia delle quote a titolo di garanzia in attesa della loro consegna a norma del presente regolamento;

▼ B

- 22) «conto bancario designato», il conto bancario designato da un responsabile del collocamento, da un offerente o dal suo avente causa per la ricezione dei pagamenti previsti dal presente regolamento;

▼ M8

- 23) «misure di adeguata verifica della clientela», le misure di adeguata verifica della clientela ai sensi dell'articolo 13 della direttiva (UE) 2015/849 e le misure rafforzate di adeguata verifica della clientela ai sensi degli articoli 18, 18 *bis* e 20 tenuto conto degli articoli 22 e 23 della medesima direttiva;
- 24) «titolare effettivo», il titolare effettivo ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849;

▼ B

- 25) «copia debitamente certificata», la copia autentica di un documento originale certificata conforme all'originale da un legale, contabile, notaio o analogo professionista riconosciuto dal diritto nazionale dello Stato membro interessato al fine di attestare ufficialmente che una copia è conforme all'originale;

▼ M8

- 26) «persone politicamente esposte», la persone ai sensi dell'articolo 3, punto 9, della direttiva (UE) 2015/849;

⁽¹⁾ Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

▼M8

- 27) «abusi di mercato», gli abusi ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾;
- 28) «abuso di informazioni privilegiate», l'abuso ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 596/2014 vietato ai sensi dell'articolo 14, lettere a) e b), del medesimo regolamento;
- 28 bis) «comunicazione illecita di informazioni privilegiate», la comunicazione illecita ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 596/2014 vietata ai sensi dell'articolo 14, lettera c), del medesimo regolamento;
- 29) «informazioni privilegiate», le informazioni privilegiate ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- 30) «manipolazione del mercato», la manipolazione del mercato ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 596/2014 vietato ai sensi dell'articolo 15 del medesimo regolamento;

▼B

- 31) «sistema di compensazione», una o più infrastrutture collegate alla piattaforma in grado di fornire servizi di compensazione, costituzione del margine di garanzia (margining), gestione della garanzia, regolamento e consegna e altri servizi svolti dalla controparte centrale, cui sia possibile accedere direttamente o indirettamente attraverso membri della controparte centrale che fungono da intermediari tra i loro clienti e la controparte centrale stessa;
- 32) «compensazione», tutte le procedure che precedono l'inizio del periodo d'offerta, si svolgono durante il periodo d'offerta o seguono il periodo d'offerta fino al regolamento e che implicano la gestione dei rischi che dovessero insorgere in tale intervallo, comprendenti in particolare la costituzione del margine di garanzia (margining), la compensazione di posizioni omogenee (netting), la novazione e altri servizi che possono essere prestati da sistemi di compensazione o sistemi di regolamento;
- 33) costituzione del margine di garanzia («margining»), il procedimento con cui il responsabile del collocamento o l'offerente, o uno o più intermediari che operano per loro conto, costituiscono una garanzia a copertura di una determinata posizione finanziaria, comprendente l'intero processo volto a quantificare, calcolare e gestire la garanzia fornita per coprire tale posizione, e intesa a garantire che tutti gli impegni di pagamento dell'offerente e tutti gli impegni di consegna del responsabile del collocamento o di uno o più intermediari che operano per loro conto siano onorati entro brevissimo termine;

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1).

▼ B

- 34) «regolamento», il pagamento, da parte dell'aggiudicatario, del suo avente causa, di una controparte centrale o di un'agenzia di regolamento, dell'importo dovuto per le quote che devono essere consegnate all'aggiudicatario, al suo avente causa, a una controparte centrale o a un'agenzia di regolamento e la consegna delle quote all'aggiudicatario, al suo avente causa, a una controparte centrale o a un'agenzia di regolamento;
- 35) «controparte centrale», il soggetto che si interpone, o direttamente tra il responsabile del collocamento e l'offerente o il suo avente causa, o tra gli intermediari che li rappresentano, e funge da controparte esclusiva per ciascuno di essi garantendo il pagamento dei proventi dell'asta al responsabile del collocamento o ad un intermediario che lo rappresenti o la consegna all'offerente o ad un intermediario che lo rappresenti delle quote messe all'asta, fatto salvo l'articolo 48;
- 36) «sistema di regolamento», qualsiasi infrastruttura, collegata o no alla piattaforma d'asta, in grado di fornire servizi di regolamento comprendenti i servizi di compensazione, (clearing e netting), gestione della garanzia o altri servizi necessari che permettono in via definitiva la consegna delle quote per conto del responsabile del collocamento all'aggiudicatario o al suo avente causa e il pagamento dell'importo dovuto da parte dell'offerente o del suo avente causa al responsabile del collocamento tramite:
- a) il sistema bancario e il registro dell'Unione;
 - b) una o più agenzie di regolamento che operano per conto del responsabile del collocamento e dell'offerente o del suo avente causa, ai quali questi soggetti possano accedere direttamente oppure indirettamente tramite membri delle agenzie di regolamento fungenti da intermediari;
- 37) «agenzia di regolamento», il soggetto che opera in qualità di agente e fornisce alla piattaforma i conti attraverso i quali è data esecuzione simultaneamente o quasi simultaneamente, in sicurezza e con garanzie, alle istruzioni di trasferimento delle quote messe all'asta impartite dal responsabile del collocamento o dall'intermediario che lo rappresenta e al pagamento del prezzo di aggiudicazione da parte dell'aggiudicatario, del suo avente causa o dell'intermediario che li rappresenta;
- 38) «garanzia», le forme di garanzia di cui all'articolo 2, lettera m), della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, comprese le eventuali quote accettate come garanzie dal sistema di compensazione o dal sistema di regolamento;

▼ M8

- 39) «mercato regolamentato», il mercato regolamentato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 21, della direttiva 2014/65/UE;

▼ B

- 40) «PMI», i gestori di impianti fissi o gli operatori aerei che sono piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione ⁽²⁾;

⁽¹⁾ GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45.

⁽²⁾ GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

▼M8

- 42) «gestore del mercato», il gestore del mercato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 18, della direttiva 2014/65/UE;

▼B

- 43) «stabilimento», una delle seguenti accezioni:
- a) il luogo di residenza o l'indirizzo permanente nell'Unione ai fini dell'articolo 6, paragrafo 3, terzo comma;

▼M8

- b) l'accezione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 55, lettera a), della direttiva 2014/65/UE, tenuto conto delle prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4, della medesima direttiva ai fini dell'articolo 18, paragrafo 2, del presente regolamento;
- c) l'accezione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 55, lettera a), della direttiva 2014/65/UE, tenuto conto delle prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4, della medesima direttiva ai fini dell'articolo 19, paragrafo 2, del presente regolamento, nel caso dei soggetti di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento;
- d) l'accezione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 43, del regolamento (UE) n. 575/2013 ai fini dell'articolo 19, paragrafo 2, del presente regolamento, nel caso dei soggetti di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento;
- e) l'accezione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 55, lettera a), della direttiva 2014/65/UE ai fini dell'articolo 19, paragrafo 2, del presente regolamento, nel caso dei raggruppamenti di imprese di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento;
- f) l'accezione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 55, lettera b), della direttiva 2014/65/UE, ai fini dell'articolo 35, paragrafi 4, 5 e 6, del presente regolamento;
- 44) «strategia di uscita», uno o più documenti elaborati conformemente ai contratti che designano la piattaforma d'asta, contenenti disposizioni dettagliate volte a garantire:
- a) il trasferimento di tutti i beni materiali e immateriali necessari per il proseguimento ininterrotto delle aste e il buon funzionamento del procedimento d'asta da parte della piattaforma d'asta che succederà a quella attualmente designata;
- b) la trasmissione di tutte le informazioni relative al procedimento d'asta necessarie ai fini della procedura d'appalto per la designazione della piattaforma che succederà a quella attualmente designata;
- c) la prestazione dell'assistenza tecnica che consente alle diverse amministrazioni aggiudicatrici, alla piattaforma d'asta che succederà a quella attualmente designata o a una qualsiasi combinazione delle stesse di comprendere, ottenere o utilizzare le informazioni trasmesse a norma delle lettere a) e b).

▼ B

CAPO II
CONFIGURAZIONE DELLE ASTE

Articolo 4

Prodotti messi all'asta

▼ M4

1. Le quote sono messe in vendita su una determinata piattaforma mediante contratti elettronici standardizzati (di seguito «prodotto messo all'asta»).

▼ M1

2. Ogni Stato membro mette all'asta le quote sotto forma di contratti (spot) a due giorni o di contratti (futures) a cinque giorni.

▼ B

Articolo 5

Metodo d'asta

Il metodo secondo il quale si svolgono le aste prevede che ciascun offerente presenti la sua offerta durante un determinato periodo d'offerta senza conoscere le offerte presentate dagli altri offerenti. Ogni aggiudicatario versa lo stesso prezzo di aggiudicazione per ogni quota ai sensi dell'articolo 7, a prescindere dal prezzo che ha offerto.

Articolo 6

Presentazione e ritiro delle offerte

1. Il volume minimo d'offerta è pari a un lotto.

▼ M1

Un lotto messo all'asta da una piattaforma d'asta designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 1, rappresenta 500 quote.

▼ M8**▼ B**

2. Ciascuna offerta indica:

- a) l'identità dell'offerente, precisando se l'offerente presenta l'offerta per proprio conto o per conto di un cliente;
- b) l'identità del cliente, se l'offerente presenta l'offerta per conto di un cliente;

▼ M8

c) il volume dell'offerta, costituito dal numero di quote espresso come multiplo intero di lotti da 500 quote;

▼ B

d) il prezzo offerto per ciascuna quota espresso in euro al secondo decimale.

3. Ciascuna offerta può essere presentata, modificata o ritirata solo durante il periodo d'offerta.

▼ B

Le offerte presentate possono essere modificate o ritirate entro un determinato termine precedente la fine del periodo d'offerta. Tale termine è fissato dalla piattaforma e pubblicato sul sito web della medesima almeno cinque giorni d'apertura prima dell'inizio del periodo d'offerta.

Solo la persona fisica stabilita all'interno dell'Unione, designata a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera d), e cui sia stato conferito il potere di rappresentanza dell'offerente ai fini delle aste, in particolare ai fini della presentazione delle offerte (di seguito «il rappresentante dell'offerente») può presentare, modificare o ritirare offerte per conto dell'offerente.

Dopo la presentazione, ciascuna offerta è vincolante, a meno che non sia ritirata o modificata a norma del presente paragrafo o non sia ritirata a norma del paragrafo 4.

4. Se ha la certezza che si è verificato un errore rilevante nella presentazione dell'offerta, la piattaforma può, su richiesta del rappresentante dell'offerente, dopo la fine del periodo d'offerta ma prima che sia determinato il prezzo di aggiudicazione, considerare come ritirata l'offerta erroneamente presentata.

▼ M8

5. La ricezione, la trasmissione e la presentazione dell'offerta da parte di imprese di investimento o enti creditizi presso una piattaforma d'asta sono considerate servizi di investimento ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE.

▼ B*Articolo 7***Prezzo di aggiudicazione dell'asta e procedura in caso di offerte a pari prezzo**

1. Il prezzo di aggiudicazione dell'asta è determinato alla fine del periodo d'offerta.

2. La piattaforma seleziona le offerte presentate per ordine di prezzo offerto. Le offerte che propongono lo stesso prezzo sono selezionate mediante scelta casuale applicando un algoritmo determinato dalla piattaforma prima dell'asta.

I volumi offerti sono sommati partendo dal prezzo più elevato proposto. Il prezzo dell'offerta alla quale la somma dei volumi corrisponde o supera il volume delle quote messe all'asta è considerato prezzo di aggiudicazione dell'asta.

3. Tutte le offerte che concorrono a raggiungere la somma di volumi determinata a norma del paragrafo 2 sono accolte al prezzo di aggiudicazione dell'asta.

4. Se il volume totale delle offerte selezionate determinato a norma del paragrafo 2 supera il volume delle quote messe all'asta, il volume rimanente delle quote messe all'asta va è assegnato all'ultima offerta che ha concorso a determinare il volume totale delle offerte.

5. Se il volume totale delle offerte selezionate a norma del paragrafo 2 è inferiore al volume delle quote messe all'asta, la piattaforma annulla l'asta.

▼B

6. Se il prezzo di aggiudicazione dell'asta è notevolmente inferiore al prezzo vigente sul mercato secondario durante e immediatamente prima del periodo d'offerta, tenendo conto della volatilità a breve termine del prezzo delle quote per un periodo predeterminato e precedente l'asta, la piattaforma annulla l'asta.

▼M8

7. Prima dell'inizio dell'asta la piattaforma determina il metodo d'applicazione del paragrafo 6, previa consultazione dell'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 5, e previa comunicazione alle autorità nazionali competenti di cui all'articolo 56.

La piattaforma d'asta può modificare il metodo tra due suoi periodi d'offerta. Essa ne dà comunicazione senza indugio all'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 5, e le autorità nazionali competenti di cui all'articolo 56.

La piattaforma d'asta tiene nella massima considerazione l'eventuale parere dell'amministrazione aggiudicatrice.

8. Se un'asta di quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE è annullata, il volume di quote è distribuito in parti uguali nelle quattro aste successive in programma sulla stessa piattaforma. Lo Stato membro il cui volume interessato dalle aste annullate non può essere distribuito in parti uguali in conformità della prima frase mette all'asta le relative quote in un numero di aste inferiore a quattro, in volumi conformi all'articolo 6, paragrafo 1, del presente regolamento.

Se un'asta di quote di cui al capo II della direttiva 2003/87/CE è annullata, il volume di quote è distribuito in parti uguali nelle due aste successive in programma sulla stessa piattaforma. Lo Stato membro il cui volume interessato dalle aste annullate non può essere distribuito in parti uguali in conformità della frase precedente mette all'asta le relative quote nella prima asta successiva, in volumi conformi all'articolo 6, paragrafo 1, del presente regolamento.

Il volume dell'asta che già include volumi provenienti da un'asta precedentemente annullata è ripartito in conformità del primo e del secondo comma a partire dalla prima asta non soggetta ad altri adeguamenti dovuti ad annullamenti precedenti.

▼B

CAPO III

CALENDARIO DELLE ASTE

*Articolo 8***Orario e frequenza**

1. Le piattaforme d'asta svolgono le aste separatamente in periodi d'offerta regolari. Il periodo d'offerta inizia e termina nello stesso giorno d'apertura. Il periodo d'offerta non può essere inferiore a due ore. I periodi d'offerta di due o più piattaforme d'asta non possono sovrapporsi e deve esservi un intervallo di almeno due ore tra due periodi d'offerta consecutivi.

▼B

2. La piattaforma determina la data e l'ora delle aste tenendo conto delle festività che incidono sui mercati finanziari internazionali e di altri eventi o situazioni pertinenti che, secondo la piattaforma stessa, potrebbero avere ripercussioni sul corretto svolgimento delle aste e richiedere cambiamenti. Non sono organizzate aste nelle due settimane del periodo di Natale e Capodanno di ogni anno.

▼M8

3. In casi eccezionali la piattaforma può, dopo aver consultato la Commissione, modificare la tempistica di un determinato periodo d'offerta informando tutti i soggetti che potrebbero essere interessati. La piattaforma d'asta tiene nella massima considerazione l'eventuale parere della Commissione.

4. Al più tardi dalla sesta asta, la piattaforma designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, mette all'asta le quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE con frequenza minima settimanale e le quote di cui al capo II della medesima direttiva con frequenza minima bimestrale.

Nei giorni in cui la piattaforma designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, svolge un'asta le altre piattaforme devono astenersi dallo svolgerne limitatamente a due giorni alla settimana. La piattaforma designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, che svolge aste per più di due giorni alla settimana stabilisce i due giorni in cui non possono svolgersene altre e pubblica tale decisione. Essa provvede in tal senso contestualmente alla determinazione e alla pubblicazione di cui all'articolo 11.

5. Il volume di quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE da mettere all'asta nella piattaforma designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, del presente regolamento è distribuito in parti uguali nelle aste che si tengono in un determinato anno, ad eccezione dei volumi messi all'asta nel mese di agosto di ogni anno che devono essere pari alla metà del volume di quote messo all'asta negli altri mesi dell'anno.

Il volume di quote di cui al capo II della direttiva 2003/87/CE da mettere all'asta nella piattaforma designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, del presente regolamento è in linea di massima distribuito in parti uguali nelle aste che si tengono in un determinato anno, ad eccezione dei volumi messi all'asta nel mese di agosto di ogni anno che devono essere pari alla metà del volume di quote messo all'asta negli altri mesi dell'anno.

Il volume annuo di quote che lo Stato membro deve mettere all'asta e che non è distribuibile in parti uguali nelle aste di un determinato anno in lotti di 500 quote in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, è distribuito dalla piattaforma d'asta tra un numero inferiore di date in modo che sia messo all'asta almeno trimestralmente.

6. Nell'articolo 32 sono stabilite ulteriori disposizioni riguardanti l'orario e la frequenza delle aste svolte dalle piattaforme non designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1.

▼ M4*Articolo 9***Circostanze che impediscono lo svolgimento dell'asta****▼ M8**

Fatta salva, se del caso, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 58, la piattaforma d'asta può annullare un'asta quando il corretto svolgimento della stessa è perturbato o rischia di esserlo. Il volume di quote delle aste annullate è distribuito in conformità dell'articolo 7, paragrafo 8.

▼ B*Articolo 10***Volumi annui di quote messe all'asta ai sensi del capo III della direttiva 2003/87/CE****▼ M8**

1. Il volume delle quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE da mettere all'asta in qualsiasi anno civile a partire dal 2019 è pari al quantitativo di quote determinato a norma dell'articolo 10, paragrafi 1 e 1 *bis*, della stessa direttiva.

2. Il volume delle quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE che lo Stato membro deve mettere all'asta in qualsiasi anno civile si basa sul volume di quote di cui al paragrafo 1 del presente articolo e sulla percentuale di quote dello Stato membro determinata a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, della stessa direttiva.

3. Il volume delle quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE che lo Stato membro deve mettere all'asta in ogni anno civile in applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo tiene conto dell'articolo 10 *bis*, paragrafo 5 *bis*, della stessa direttiva, delle modifiche da apportare in applicazione dell'articolo 1, paragrafi 5 e 8, della decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, delle modifiche da apportare in applicazione dell'articolo 10 *quater*, dell'articolo 12, paragrafo 4, e degli articoli 24, 27 e 27 *bis* della direttiva 2003/87/CE e in applicazione dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.

4. Fatta salva la decisione (UE) 2015/1814, eventuali modifiche successive del volume di quote da mettere all'asta in un determinato anno civile sono computate nel volume di quote da mettere all'asta nell'anno civile successivo.

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE (GU L 264 del 9.10.2015, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26).

▼ M8

In circostanze eccezionali, in particolare se il valore annuo cumulativo di tali modifiche non è superiore a 50 000 quote per Stato membro, le modifiche possono essere computate nel volume di quote da mettere all'asta negli anni civili successivi, salvo se entro il 30 aprile 2020 lo Stato membro chiede alla Commissione di essere dispensato dall'applicazione della suddetta soglia a partire dal 2021.

L'eventuale volume di quote che non può essere messo all'asta in un determinato anno civile a causa dell'arrotondamento disposto dall'articolo 6, paragrafo 1, è computato nel volume delle quote da mettere all'asta nell'anno civile successivo.

▼ M7

5. Il volume delle quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE da mettere all'asta nel 2020 include anche il volume di 50 milioni di quote non assegnate della riserva stabilizzatrice del mercato di cui all'articolo 10 *bis*, paragrafo 8, secondo comma, della direttiva. Tali quote sono suddivise in parti uguali tra gli Stati membri che al 1° gennaio 2018 partecipavano all'azione comune in applicazione dell'articolo 26, paragrafo 1, del presente regolamento e sono aggiunte al volume delle quote da mettere all'asta per ciascuno di essi. Il volume di 50 milioni di quote è in linea di principio distribuito uniformemente tra le aste bandite nel 2020.

▼ M8*Articolo 11***Calendario delle singole aste delle quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE svolte da piattaforme designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, del presente regolamento**

Per le quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE da mettere all'asta ogni anno civile nelle singole aste, le piattaforme designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, del presente regolamento, determinano, previa consultazione della Commissione, il calendario delle aste, specificando, tra l'altro, i periodi d'offerta, i singoli volumi, le date delle aste e il tipo di prodotto messo all'asta, nonché le date di pagamento e di consegna. Le piattaforme d'asta pubblicano il calendario entro il 15 luglio dell'anno precedente o successivamente appena possibile, purché la Commissione abbia dato istruzione all'amministratore centrale del catalogo delle operazioni dell'Unione europea (EUTL, European Union Transaction Log) di registrare nell'EUTL la tabella d'asta corrispondente al calendario delle aste in conformità degli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE.

▼ M4*Articolo 12***Volumi annui di quote da mettere all'asta ai sensi del capo II della direttiva 2003/87/CE**

1. Il volume delle quote di cui al capo II della direttiva 2003/87/CE da mettere all'asta ogni anno è pari al 15 % del volume previsto di tali quote in circolazione per tale anno. Se il volume messo all'asta in un determinato anno è inferiore o superiore al 15 % del volume effettivamente messo in circolazione per l'anno in questione, il volume da mettere all'asta nell'anno successivo correggerà la differenza. Le quote

▼ M4

che rimangono dopo l'ultimo anno di un periodo di scambio sono messe all'asta nei primi quattro mesi dell'anno successivo. ► **M8** Alle eventuali successive modifiche del volume di quote da mettere all'asta si applica l'articolo 10, paragrafo 4. ◀

Il volume di quote da mettere all'asta nell'ultimo anno di ciascun ciclo di negoziazione è determinato tenendo conto delle quote che rimangono nella riserva speciale di cui all'articolo 3 *septies* della direttiva 2003/87/CE.

▼ M8

2. Per ciascun anno civile di un determinato ciclo di negoziazione, il volume delle quote di cui al capo II della direttiva 2003/87/CE che lo Stato membro deve mettere all'asta è stabilito in base al volume di cui al paragrafo 1 del presente articolo e alla percentuale di quote dello Stato membro determinata in conformità dell'articolo 3 *quinquies*, paragrafo 3, della stessa direttiva.

▼ B*Articolo 13***▼ M8**

Calendario delle singole aste delle quote di cui al capo II della direttiva 2003/87/CE svolte da piattaforme designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, del presente regolamento

2. Per le quote di cui al capo II della direttiva 2003/87/CE da mettere all'asta ogni anno civile nelle singole aste, le piattaforme designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, del presente regolamento, determinano, previa consultazione della Commissione, i calendari delle aste, specificando, tra l'altro, i periodi d'offerta, i singoli volumi, le date delle aste e il tipo di prodotto messo all'asta, nonché le date di pagamento e di consegna. Le piattaforme d'asta pubblicano il calendario entro il 30 settembre dell'anno precedente o successivamente appena possibile, purché la Commissione abbia dato istruzione all'amministratore centrale dell'EUTL di registrare nell'EUTL la tabella d'asta corrispondente al calendario delle aste in conformità degli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE. Fatto salvo il termine per la pubblicazione del calendario delle aste per le quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE a norma dell'articolo 11 del presente regolamento, le piattaforme d'asta possono stabilire simultaneamente i calendari delle aste per le quote di cui ai capi II e III della direttiva 2003/87/CE.

▼ B

Per le quote di cui al capo II della direttiva 2003/87/CE da aggiudicare nelle singole aste nell'ultimo anno di ciascun ciclo di negoziazione, i periodi d'offerta, i singoli volumi di quote, le date delle aste e il tipo di prodotto messo all'asta, nonché le date di pagamento e di consegna possono essere rettificati dalla piattaforma in considerazione delle quote che rimangono nella riserva speciale di cui all'articolo 3 *septies* della stessa direttiva.

▼ M8

3. Le piattaforme designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, del presente regolamento basano le decisioni e pubblicazioni di cui al paragrafo 2 sulla decisione adottata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 3 *sexies*, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE.

4. Le disposizioni riguardanti il calendario delle singole aste delle quote di cui al capo II della direttiva 2003/87/CE svolte da piattaforme non designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, del presente regolamento sono definite e pubblicate a norma dell'articolo 32 del presente regolamento.

L'articolo 32 si applica anche alle aste svolte a norma dell'articolo 30, paragrafo 7, secondo comma, dalla piattaforma d'asta designata in applicazione dell'articolo 26, paragrafo 1.

▼ B*Articolo 14***Rettifiche al calendario delle aste**

1. Le determinazioni e pubblicazioni dei volumi annui delle quote da mettere all'asta, nonché dei periodi d'offerta, dei volumi, delle date d'asta, dei prodotti, e delle date di pagamento e di consegna relativi alle singole aste, di cui agli articoli da 10 a 13 e all'articolo 32, paragrafo 4, non possono essere modificate, eccezion fatta per le rettifiche dovute a:

a) annullamento dell'asta a norma dell'articolo 7, paragrafi 5 e 6, dell'articolo 9, e dell'articolo 32, paragrafo 5;

▼ M8

b) eventuale sospensione di piattaforme non designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, disposta negli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE;

▼ B

c) eventuali decisioni dello Stato membro ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 8;

d) mancato regolamento ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 5;

e) quote rimanenti nella riserva speciale di cui all'articolo 3 *septies* della direttiva 2003/87/CE;

▼ M8

f) quote rimanenti nella riserva per i nuovi entranti di cui all'articolo 10 *bis*, paragrafo 7, della direttiva 2003/87/CE e quote non assegnate in applicazione dell'articolo 10 *quater* della stessa direttiva;

▼ B

g) eventuali inclusioni unilaterali di attività e gas supplementari a norma dell'articolo 24 della direttiva 2003/87/CE;

h) eventuali misure adottate a norma dell'articolo 29 *bis* della direttiva 2003/87/CE;

i) entrata in vigore di modifiche al presente regolamento o alla direttiva 2003/87/CE;

▼ M8

j) eventuale ritiro di quote dall'asta in applicazione dell'articolo 22, paragrafo 5;

▼ M6

- k) la necessità di evitare che una piattaforma conduca un'asta in violazione del presente regolamento o della direttiva 2003/87/CE;

▼ M8

- l) le rettifiche necessarie ai sensi della decisione (UE) 2015/1814, determinate e pubblicate entro il 15 luglio dell'anno in questione, o successivamente appena possibile;
- m) cancellazione di quote a norma dell'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE.

2. Se le modalità della rettifica non sono disposte dal presente regolamento, la piattaforma si astiene dall'effettuare la rettifica finché non abbia consultato la Commissione. Si applicano l'articolo 11 e l'articolo 13, paragrafo 2.

▼ B

CAPO IV
ACCESSO ALLE ASTE

▼ M8

Articolo 15

Soggetti che possono partecipare direttamente all'asta

Possono partecipare direttamente all'asta solo i soggetti che siano legittimati a presentare domanda di partecipazione a norma dell'articolo 18 e siano ammessi all'asta a norma degli articoli 19 e 20.

▼ B

Articolo 16

Mezzi di accesso

- 1. Le piattaforme forniscono i mezzi per accedere alle loro aste su base non discriminatoria.

▼ M4

1 bis. L'ammissione alle aste non dipende dall'adesione o dalla partecipazione al mercato secondario organizzato dalla piattaforma d'asta o da qualsiasi altra sede di negoziazione gestita dalla piattaforma d'asta o da terzi.

▼ M1

- 2. Una piattaforma d'asta designata ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 1, provvede affinché sia possibile accedere alle sue aste a distanza per mezzo di un'interfaccia elettronica accessibile via Internet in maniera sicura e affidabile.

▼ M8

Inoltre, le piattaforme d'asta designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 1, possono dare agli offerenti la possibilità di accedere alle rispettive aste mediante connessioni dedicate all'interfaccia elettronica.

▼ M4

3. Una piattaforma d'asta può offrire, e gli Stati membri possono imporre alla piattaforma di offrire, uno o più mezzi di accesso alternativi qualora il mezzo di accesso principale sia inaccessibile per qualsiasi ragione, purché i mezzi alternativi siano sicuri e affidabili e il loro uso non comporti alcuna discriminazione tra gli offerenti.

▼ M1*Articolo 17***Formazione e assistenza**

Una piattaforma d'asta designata ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 1, offre un modulo di formazione pratica su web sulla procedura d'asta da essa seguita, fornendo anche orientamenti su come compilare e presentare i moduli e simulando la presentazione di un'offerta. Essa mette inoltre a disposizione un servizio di assistenza telefonica, via fax e per posta elettronica almeno durante l'orario di lavoro di ciascun giorno d'apertura.

▼ B*Articolo 18***Soggetti legittimati a presentare domanda di partecipazione all'asta**

1. I seguenti soggetti sono legittimati a presentare domanda di partecipazione diretta all'asta:

▼ M4

a) il gestore o l'operatore aereo titolare di un conto di deposito di gestore o operatore aereo, che presenta l'offerta per conto proprio, nonché l'eventuale impresa madre o le imprese figlie o affiliate che fanno parte dello stesso gruppo di società cui appartiene il gestore o l'operatore;

▼ M8

b) le imprese d'investimento autorizzate ai sensi della direttiva 2014/65/UE che presentano un'offerta per conto proprio o per conto dei loro clienti;

c) gli enti creditizi autorizzati ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ che presentano un'offerta per conto proprio o per conto dei loro clienti;

▼ B

d) raggruppamenti di soggetti di cui alla lettera a), che agiscono in qualità di rappresentanti dei loro membri;

e) organismi pubblici o enti di proprietà pubblica che controllano soggetti di cui alla lettera a).

⁽¹⁾ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

▼ M8

2. Fatta salva l'esenzione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera j), della direttiva 2014/65/UE, i soggetti cui si applica tale esenzione e autorizzati a norma dell'articolo 59 del presente regolamento sono legittimati a presentare domanda di partecipazione diretta all'asta per conto proprio o per conto dei clienti della loro attività principale, purché lo Stato membro in cui sono stabiliti abbia adottato una normativa che consenta all'autorità competente nazionale di autorizzarli a presentare offerte per proprio conto o per conto dei clienti della loro attività principale.

▼ B

4. Quando presentano un'offerta per conto dei propri clienti, i soggetti di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), e al paragrafo 2, si accertano che i clienti siano legittimati a presentare domanda di partecipazione diretta all'asta ai sensi del paragrafo 1 o 2.

I clienti dei soggetti di cui al primo comma, qualora a loro volta partecipino all'asta per conto di loro clienti, garantiscono che quest'ultimi siano legittimati a presentare domanda di partecipazione diretta all'asta ai sensi del paragrafo 1 o del paragrafo 2. La stessa disposizione si applica per tutti gli altri clienti, lungo la catena commerciale, che partecipano indirettamente alle aste.

5. I soggetti indicati di seguito non sono legittimati a presentare domanda partecipazione diretta all'asta e non possono partecipare alle aste per il tramite soggetti ammessi all'asta a norma degli articoli 19 e 20, per proprio conto o per conto di terzi, se svolgono uno dei seguenti ruoli nell'ambito delle aste di cui trattasi:

- a) il responsabile del collocamento;
- b) la piattaforma, nonché i sistemi di compensazione e i sistemi di regolamento ad essa collegati;
- c) i soggetti in grado di esercitare, direttamente o indirettamente, una notevole influenza sull'amministrazione dei soggetti di cui alle lettere a) e b);
- d) le persone che lavorano per i soggetti di cui alle lettere a) e b).

▼ M8**▼ B**

7. L'esercizio della facoltà, riconosciuta dagli articoli da 44 a 50 alla piattaforma d'asta e ai sistemi di compensazione o ai sistemi di regolamento ad essa collegati, di accettare pagamenti, effettuare consegne o ricevere garanzie dall'avente causa dell'aggiudicatario non deve pregiudicare l'applicazione degli articoli da 17 a 20 del presente regolamento.

▼ B*Articolo 19***Requisiti per l'ammissione all'asta****▼ M6**

1. I membri o i partecipanti al mercato secondario organizzato dalla piattaforma d'asta designata ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1 o dell'articolo 30, paragrafo 1, che sono legittimati ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1 o 2, possono partecipare direttamente alle aste condotte dalla piattaforma senza dover ottemperare ad altri requisiti di ammissione, se risultano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) i requisiti prescritti per l'ammissione dei membri o dei partecipanti alla negoziazione di quote attraverso il mercato secondario organizzato dalla piattaforma designata ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 1, non sono meno rigorosi dei requisiti elencati nel paragrafo 2 del presente articolo;
- b) la piattaforma designata ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 1, riceve tutte le informazioni complementari necessarie per verificare l'osservanza dei requisiti di cui al paragrafo 2 del presente articolo che non sono stati verificati in precedenza.

▼ M1

2. I soggetti che non sono membri o partecipanti del mercato secondario organizzato dalla piattaforma designata ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 1, ma che sono legittimati ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1 o 2, sono ammessi a partecipare direttamente alle aste condotte dalla piattaforma se:

- a) sono stabiliti nell'Unione europea, sono gestori di impianti o operatori aerei;
- b) detengono un conto di deposito designato;
- c) detengono un conto bancario designato;
- d) designano almeno un rappresentante ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, terzo comma;
- e) forniscono alla piattaforma, in ottemperanza alle disposizioni sull'adeguata verifica della clientela, tutte le informazioni necessarie riguardanti la loro identità, l'identità dei loro titolari effettivi, la loro integrità, il loro profilo aziendale e commerciale (tenuto conto dei mezzi impiegati per la costituzione del rapporto con l'offerente), la tipologia dell'offerente, la natura del prodotto messo all'asta, l'entità delle offerte previste e i mezzi di pagamento e di consegna;
- f) forniscono alla piattaforma interessata tutte le informazioni necessarie riguardanti la loro situazione finanziaria, in particolare la capacità di far fronte tempestivamente agli impegni finanziari e ai debiti in essere;
- g) adottano o sono in grado di adottare, su richiesta, le procedure e disposizioni contrattuali interne per l'osservanza della dimensione massima delle offerte stabilita ai sensi dell'articolo 57;
- h) rispondono ai requisiti di cui all'articolo 49, paragrafo 1.

▼ M6**▼ B**

3. I soggetti contemplati dall'articolo 18, paragrafo 1, lettere b) e c), o dall'articolo 18, paragrafo 2, che presentano offerte per conto dei loro clienti, sono tenuti a garantire l'adempimento di tutte le seguenti condizioni:

- a) i loro clienti sono soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1 o 2;
- b) essi dispongono, o disporranno con debito anticipo rispetto all'inizio del periodo d'offerta, di procedure e disposizioni contrattuali interne al fine di:
 - i) gestire le offerte dei loro clienti, in particolare la presentazione delle offerte, la percezione del pagamento e il trasferimento delle quote;
 - ii) impedire il trasferimento di informazioni riservate dal settore dei loro servizi incaricato di ricevere, preparare e presentare le offerte per conto dei propri clienti al settore dei loro servizi incaricato di preparare e presentare offerte per proprio conto;
 - iii) assicurare che i loro clienti, se a loro volta operano per conto di clienti partecipanti alle aste, applichino le prescrizioni del paragrafo 2 del presente articolo e del presente paragrafo e esigano l'osservanza delle stesse prescrizioni da parte dei loro clienti e dei clienti dei loro clienti in ossequio all'articolo 18, paragrafo 4.

La piattaforma interessata può valersi di controlli affidabili svolti dai soggetti di cui al primo comma del presente paragrafo, dai loro clienti o dai clienti dei loro clienti ai sensi articolo 18, paragrafo 4.

I soggetti di cui al primo comma del presente paragrafo devono essere in grado dimostrare alla piattaforma, su richiesta della stessa a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, lettera d), che le condizioni indicate al primo comma, delle lettere a) e b), del presente paragrafo sono adempiute.

*Articolo 20***Presentazione e trattamento delle domande di ammissione all'asta****▼ M1**

1. Prima di presentare la prima offerta su una piattaforma designata ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 1, i soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1 o 2, presentano alla piattaforma stessa una domanda di ammissione all'asta.

▼ M6

I membri o i partecipanti del mercato secondario organizzato dalla piattaforma in questione che rispondono ai requisiti dell'articolo 19, paragrafo 1, sono ammessi all'asta senza dover presentare la domanda di cui al primo comma del presente paragrafo.

▼ M4

2. La domanda di ammissione all'asta di cui al paragrafo 1 è presentata trasmettendo alla piattaforma d'asta un modulo elettronico compilato. La piattaforma interessata fornisce il modulo elettronico e il relativo accesso via Internet e ne garantisce la funzionalità.

▼ B

3. La domanda di ammissione all'asta è corredata della copia debitamente certificata di tutti i documenti giustificativi richiesti dalla piattaforma a dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 19, paragrafi 2 e 3. La domanda di ammissione all'asta comprende almeno gli elementi indicati nell'allegato II.

▼ M8

4. Su richiesta, la domanda di ammissione all'asta e tutti i documenti giustificativi sono resi disponibili, per ispezione, alle autorità nazionali di polizia o giudiziarie che svolgano indagini ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 3, lettera e), e a qualsiasi organo competente dell'Unione partecipante a indagini transfrontaliere.

▼ M1

5. Una piattaforma designata ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 1, può rifiutare l'ammissione all'asta del richiedente qualora questi rifiuti di:

- a) soddisfare la richiesta della piattaforma di fornire ulteriori informazioni o chiarimenti o di comprovare le informazioni fornite;
- b) dar seguito alla convocazione, da parte della piattaforma, di funzionari del richiedente, nella propria sede o altrove;
- c) consentire lo svolgimento di indagini o verifiche richieste dalla piattaforma, ad esempio visite sul posto o controlli casuali presso la sua sede;
- d) soddisfare la richiesta di informazioni presentata dalla piattaforma al richiedente, ai clienti del richiedente o ai clienti dei loro clienti, in ottemperanza all'articolo 18, paragrafo 4, al fine di verificare la conformità ai requisiti di cui all'articolo 19, paragrafo 3;
- e) soddisfare la richiesta di informazioni presentata dalla piattaforma per verificare la conformità ai requisiti di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

▼ M8
_____**▼ M1**

7. La piattaforma designata ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 1, prescrive al richiedente di garantire che i suoi clienti soddisfino le richieste presentate a norma del paragrafo 5 e che a esse diano seguito altresì i clienti dei clienti del richiedente, di cui all'articolo 18, paragrafo 4.

▼ B

8. La domanda di ammissione all'asta si considera ritirata se il richiedente non presenta le informazioni richieste dalla piattaforma entro un congruo termine, indicato nella richiesta di informazioni ai sensi del paragrafo 5, lettera a), d) o e), che non può essere inferiore a cinque giorni d'apertura a decorrere dalla data della richiesta, oppure se non risponde, non partecipa o non collabora nei colloqui o nelle indagini o verifiche di cui al paragrafo 5, lettera b) o c).

▼ M1

9. Il richiedente non fornisce a una piattaforma designata ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 1, informazioni false o fuorvianti. Il richiedente comunica in maniera esaustiva, trasparente e tempestiva alla piattaforma tutti i cambiamenti che intervengono nella sua situazione e che potrebbero avere ripercussioni sulla sua domanda di ammissione alle aste condotte dalla piattaforma stessa o sull'avvenuta ammissione all'asta.

10. La piattaforma designata ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 1, decide in merito alle domande presentate e comunica le sue decisioni ai richiedenti.

La piattaforma può:

- a) concedere l'ammissione incondizionata alle aste per un periodo non eccedente il periodo per il quale essa è designata, nonché eventuali proroghe o rinnovi;
- b) concedere l'ammissione condizionale alle aste per un periodo non eccedente il periodo per il quale essa è designata, subordinatamente all'adempimento, entro una data prestabilita, di condizioni predeterminate la cui realizzazione deve essere verificata adeguatamente dalla piattaforma stessa;
- c) negare l'ammissione all'asta.

▼ B*Articolo 21***Diniego, revoca o sospensione dell'ammissione all'asta****▼ M1**

1. Una piattaforma designata ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 1, nega l'ammissione alle aste, o revoca o sospende l'ammissione già concessa, ai soggetti che:

- a) non sono o non sono più legittimati a presentare domanda di ammissione all'asta ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1 o 2;
- b) non rispondono o non rispondono più ai requisiti di cui agli articoli 18, 19 e 20;
- c) violano dolosamente o ripetutamente il presente regolamento, le condizioni dell'ammissione alle aste condotte dalla piattaforma o altre istruzioni o disposizioni in materia.

▼ M1

2. La piattaforma designata ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 1, nega l'ammissione alle proprie aste, o revoca o sospende l'ammissione già concessa, se sospetta il coinvolgimento del richiedente in fatti di riciclaggio, finanziamento del terrorismo, attività criminosa o abusi di mercato, purché il diniego, la revoca o la sospensione non rischi di ostacolare l'azione delle autorità competenti nazionali volta perseguire o catturare gli autori di tali attività.

▼ M8

In tal caso la piattaforma riferisce all'unità di informazione finanziaria (FIU, *financial intelligence unit*) di cui all'articolo 32 della direttiva (UE) 2015/849, in conformità dell'articolo 55, paragrafo 2, del presente regolamento.

▼ M1

3. Una piattaforma designata ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 1, può negare l'ammissione alle aste, revocare o sospendere l'ammissione già concessa, ai soggetti che:

- a) violano colposamente il presente regolamento, le condizioni di ammissione alle aste condotte dalla piattaforma o altre istruzioni o disposizioni in materia;
- b) si comportino comunque in maniera da recare pregiudizio al corretto ed efficiente svolgimento delle aste;
- c) sono contemplati dall'articolo 18, paragrafo 1, lettera b) o c), o dall'articolo 18, paragrafo 2, e che non abbiano partecipato ad aste nei 220 giorni d'apertura precedenti.

▼ B

4. I soggetti di cui al paragrafo 3 sono informati del diniego, della revoca o della sospensione dell'ammissione all'asta e possono presentare ricorso scritto entro un congruo termine indicato nel provvedimento di diniego, revoca o sospensione.

Dopo aver esaminato il ricorso scritto la piattaforma può, se del caso:

- a) concedere o ripristinare l'ammissione con effetto da una data determinata;
- b) concedere un'ammissione condizionale o il ripristino condizionale dell'ammissione prescrivendo l'adempimento, entro una data determinata, di condizioni specifiche la cui realizzazione deve essere verificata dalla piattaforma stessa;
- c) confermare il diniego, la revoca o la sospensione dell'ammissione con effetto da una data determinata.

La piattaforma informa gli interessati della decisione adottata.

▼B

5. I soggetti cui è revocata o sospesa l'ammissione a norma del paragrafo 1, 2 o 3 procurano che la loro esclusione dalle aste:

- a) proceda in maniera ordinata;
- b) non comprometta gli interessi dei loro clienti né interferisca con lo svolgimento efficiente delle aste;
- c) non abbia ripercussioni sull'adempimento delle disposizioni relative ai pagamenti, delle condizioni di ammissione alle aste o di altre istruzioni o disposizioni in materia;
- d) non comprometta l'adempimento dei loro obblighi di tutela delle informazioni riservate ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, lettera b), punto ii), che rimangono in vigore per 20 anni dopo l'esclusione dalle aste.

Il provvedimento di diniego, di revoca o di sospensione dell'ammissione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 deve indicare le misure necessarie per l'adempimento del presente paragrafo e la piattaforma deve verificare la realizzazione di tali misure.

CAPO V

DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL COLLOCAMENTO E SUE FUNZIONI*Articolo 22***Designazione del responsabile del collocamento**

1. Ciascuno Stato membro designa un responsabile del collocamento. Gli Stati membri non possono mettere all'asta quote senza aver designato un responsabile del collocamento. Uno stesso responsabile del collocamento può essere designato da uno o più Stati membri.

2. Lo Stato membro designa il responsabile del collocamento in tempo utile prima dell'inizio delle aste, affinché siano conclusi e messi in atto i necessari accordi con la piattaforma designata o designanda, anche in riferimento ai sistemi di compensazione e ai sistemi di regolamento ad essa collegati, in modo da consentire al responsabile del collocamento di mettere all'asta le quote per conto dello Stato membro designante sulla base di modalità concordate reciprocamente.

▼M8

3. Nel caso degli Stati membri non partecipanti alle azioni comuni di cui all'articolo 26, paragrafo 1, il responsabile del collocamento è designato dallo Stato membro designante affinché siano conclusi e messi in atto con le piattaforme designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, anche in riferimento ai sistemi di compensazione e ai sistemi di regolamento a esse collegati, gli accordi necessari per consentire al responsabile del collocamento di mettere all'asta le quote per conto dello Stato membro designante su tali piattaforme secondo modalità convenute reciprocamente, ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 7, secondo comma, e dell'articolo 30, paragrafo 8, primo comma.

▼ M8

4. Gli Stati membri si astengono dal rivelare informazioni privilegiate ai soggetti che lavorano per il responsabile del collocamento, a meno che il soggetto che lavora o agisce a nome dello Stato membro le comunichi in base ad esigenze conoscitive nell'ambito del normale esercizio del proprio lavoro, professione o mansioni e lo Stato membro abbia accertato che il responsabile del collocamento ha istituito le misure atte a prevenire l'abuso o la comunicazione illecita di informazioni privilegiate da parte di chiunque lavori per il responsabile del collocamento, oltre alle misure previste all'articolo 18, paragrafo 8, e all'articolo 19, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 596/2014.

▼ M1

5. Le quote da mettere all'asta per conto di uno Stato membro sono ritirate dalle aste se detto Stato membro non dispone di un responsabile del collocamento debitamente designato o se gli accordi di cui al paragrafo 2 non sono conclusi o in vigore.

▼ B

6. Il paragrafo 5 non pregiudica gli effetti giuridici derivanti agli Stati, in base al diritto dell'Unione, dall'inottemperanza agli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 4.

7. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'identità del responsabile del collocamento e il suo indirizzo.

L'identità e l'indirizzo del responsabile del collocamento sono pubblicati nel sito della Commissione.

▼ M7*Articolo 23***Funzioni del responsabile del collocamento**

1. Il responsabile del collocamento:
 - a) mette all'asta il volume di quote che ciascuno Stato membro da cui è designato intende vendere;
 - b) riceve i proventi delle aste spettanti a ciascuno Stato membro da cui è designato;
 - c) versa i proventi delle aste spettanti a ciascuno Stato membro da cui è designato.

2. Il responsabile del collocamento di ciascuno Stato membro che mette all'asta quote in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 5, riceve i proventi della vendita all'asta di tali quote sul conto bancario di responsabile del collocamento da esso designato entro il 1° ottobre 2019 per il ricevimento dei pagamenti dovuti a norma dell'articolo 10, paragrafo 5. Il responsabile del collocamento assicura che i proventi d'asta siano versati sul conto notificatogli dalla Commissione ai fini dell'articolo 10 *bis*, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE, al più tardi 15 giorni dopo la fine del mese in cui sono stati generati. Il responsabile del collocamento può dedurre, prima di versarli, eventuali oneri supplementari imputabili a titolo di spese di detenzione e versamento dei proventi d'asta, a condizione che il suo Stato membro ne abbia notificato alla Commissione e a tutti gli altri Stati membri l'importo e la giustificazione.

▼ B

CAPO VI

▼ M8

*Articolo 24***Vendita all'asta delle quote a favore del fondo per l'innovazione e del fondo per la modernizzazione**

1. La Banca europea per gli investimenti (BEI) è il responsabile del collocamento delle quote da mettere all'asta a partire dal 2021, in applicazione dell'articolo 10 *bis*, paragrafo 8, primo comma, e dell'articolo 10 *quinquies*, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE, nella piattaforma designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, del presente regolamento. L'articolo 22, paragrafi 2 e 4, l'articolo 23, paragrafo 1, e l'articolo 52, paragrafo 1, si applicano *mutatis mutandis* alla BEI. La BEI, nella veste di responsabile del collocamento, assicura che i proventi dell'asta ai fini dell'articolo 10 *bis*, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE siano versati, al più tardi 15 giorni dopo la fine del mese in cui sono stati generati, sul conto notificatole dalla Commissione. Può dedurre, prima di versarli, eventuali oneri supplementari a titolo di detenzione e versamento, conformemente all'accordo da essa concluso con la Commissione in applicazione dell'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2019/856 della Commissione ⁽¹⁾.

2. Il volume annuo delle quote da mettere all'asta in applicazione del paragrafo 1 è messo all'asta insieme ai volumi annui che devono essere messi all'asta dagli Stati membri partecipanti all'azione comune di cui all'articolo 26, paragrafo 1, ed è distribuito in parti uguali in conformità dell'articolo 8, paragrafo 5.

3. Il volume delle quote di cui all'articolo 10 *bis*, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE è, in linea di principio, messo all'asta in volumi annui uguali nel corso del decennio che inizia il 1° gennaio 2021.

La Commissione riesamina la distribuzione delle quote rimanenti da mettere all'asta dopo la decisione di aggiudicazione di ogni invito a presentare proposte in conformità degli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 10 *bis*, paragrafo 8, quarto comma, della direttiva 2003/87/CE. Il riesame ha cadenza biennale e il primo è effettuato entro il 30 giugno 2022. Ogni riesame verte in particolare sul sostegno disponibile per i futuri inviti a presentare proposte, sull'importo massimo del sostegno del fondo per l'innovazione che è disponibile per l'assistenza allo sviluppo di progetti, sulla parte dell'importo totale del sostegno del fondo per l'innovazione che è disponibile e riservata dalla Commissione all'invito a progetti su piccola scala, sul sostegno previsto dei progetti finanziati nonché sull'erogazione e il tasso di recupero.

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) 2019/856 della Commissione, del 26 febbraio 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del fondo per l'innovazione (GU L 140 del 28.5.2019, pag. 6).

▼ M8*Articolo 25***Procedura di cancellazione di quote a norma dell'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE**

1. Lo Stato membro che, a causa della chiusura di capacità di generazione di energia elettrica nel proprio territorio, intende cancellare quote dal proprio quantitativo totale da mettere all'asta a norma dell'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE notifica alla Commissione tale intenzione entro il 31 dicembre dell'anno civile successivo all'anno della chiusura per mezzo del modello di cui all'allegato I del presente regolamento.

2. Il volume di quote da cancellare a norma dell'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE è detratto, dopo gli eventuali adeguamenti effettuati in applicazione della decisione (UE) 2015/1814, dal volume che lo Stato membro deve mettere all'asta stabilito a norma dell'articolo 10 del presente regolamento.

3. La Commissione pubblica le informazioni fornite dagli Stati membri in conformità dell'allegato I tranne le relazioni di cui al punto 6 dello stesso allegato.

▼ B

CAPO VII

DESIGNAZIONE DELLA PIATTAFORMA DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI PARTECIPANTI ALL'AZIONE COMUNE CON LA COMMISSIONE E RELATIVE FUNZIONI*Articolo 26***Designazione della piattaforma mediante azione comune degli Stati membri e della Commissione****▼ M1**

1. Fatto salvo l'articolo 30, gli Stati membri designano una piattaforma per la messa all'asta delle quote in conformità all'articolo 27 con procedura d'appalto congiunta svolta dalla Commissione e dagli Stati membri partecipanti all'azione comune a norma del presente articolo.

▼ M8

3. La procedura d'appalto congiunta di cui al paragrafo 1 è eseguita in conformità dell'articolo 165, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

▼M8

4. Il periodo di vigenza della designazione delle piattaforme d'asta di cui al paragrafo 1 non può essere superiore a cinque anni. Se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 172, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, gli Stati membri e la Commissione possono prorogare a sette anni il periodo massimo di vigenza della designazione della piattaforma d'asta. Durante l'esecuzione del contratto la Commissione può intraprendere una consultazione preliminare di mercato in conformità dell'articolo 166, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 al fine di verificare le condizioni di mercato e preparare il nuovo appalto.

5. La denominazione e i recapiti delle piattaforme d'asta di cui al paragrafo 1 sono pubblicati nel sito della Commissione.

6. Gli Stati membri che aderiscono alle azioni comuni di cui al paragrafo 1 dopo l'entrata in vigore dell'accordo sull'appalto congiunto concluso tra la Commissione e gli Stati membri partecipanti all'azione accettano le modalità convenute dalla Commissione e dagli Stati partecipanti all'azione comune prima dell'entrata in vigore dell'accordo nonché tutte le decisioni già adottate in forza dell'accordo.

Agli Stati membri che, ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 4, decidono di non partecipare all'azione comune di cui al paragrafo 1 e di designare invece una propria piattaforma può essere riconosciuta la condizione di osservatori, nelle modalità convenute nell'accordo sull'appalto congiunto dagli Stati membri partecipanti all'azione comune di cui al paragrafo 1 e dalla Commissione e nel rispetto delle regole vigenti in materia di appalti pubblici.

▼B*Articolo 27***Funzioni della piattaforma designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1**

1. La piattaforma designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, fornisce agli Stati membri i seguenti servizi, definiti più dettagliatamente nel contratto di designazione:

- a) accesso alle aste, a norma degli articoli da 15 a 21, compresa la fornitura e il mantenimento delle interfacce elettroniche su Internet e dei siti web necessari;
- b) svolgimento delle aste a norma degli articoli da 4 a 7;
- c) gestione del calendario delle aste a norma degli articoli da 8 a 14;
- d) annuncio e notifica dei risultati delle aste ai sensi dell'articolo 61;
- e) fornitura diretta ► **M1** ————— ◀ dei sistemi di compensazione o di regolamento necessari per:
 - i) la gestione dei pagamenti effettuati dagli aggiudicatari o dai loro aventi causa e distribuzione dei proventi delle aste al responsabile del collocamento a norma degli articoli 44 e 45;

▼ B

- ii) consegna delle quote vendute all'asta agli aggiudicatari o ai loro aventi causa, a norma degli articoli da 46 a 48;
- iii) gestione delle garanzie, in particolare del margine di garanzia (margining), fornite dal responsabile del collocamento o dagli offerenti ai sensi degli articoli 49 e 50;

▼ M8

- f) comunicazione alla Commissione di qualsiasi informazione relativa allo svolgimento delle aste a norma dell'articolo 53;
- g) monitoraggio delle aste, comunicazione degli indizi di riciclaggio, finanziamento del terrorismo, attività criminosa o abusi di mercato, applicazione di eventuali misure correttive o sanzioni, ivi compresi i meccanismi di risoluzione delle controversie per via extragiudiziale, a norma degli articoli da 54 a 59 e all'articolo 64, paragrafo 1;
- h) segnalazione, a norma dell'articolo 36.

▼ B

2. Con un anticipo minimo di 20 giorni d'apertura sull'inizio del primo periodo d'offerta da essa gestito, la piattaforma d'asta designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, deve essere collegata ad almeno un sistema di compensazione o un sistema di regolamento.

▼ M8

3. Entro tre mesi dalla data della sua designazione, la piattaforma d'asta presenta alla Commissione la propria strategia particolareggiata di uscita.

▼ B

Articolo 29

▼ M8

Servizi forniti alla Commissione dalle piattaforme d'asta designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1

Le piattaforme d'asta designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, forniscono alla Commissione servizi di supporto tecnico per le attività da essa svolte ai seguenti fini:

- a) eventuale coordinamento del calendario delle aste ai fini dell'allegato III;
-

- d) le relazioni stilate dalla Commissione in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE;

▼ M1**▼ M8**

- f) eventuali riesami del presente regolamento, della direttiva 2003/87/CE o degli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 3, della stessa direttiva che abbiano ripercussioni sul funzionamento del mercato del carbonio, in particolare sulla realizzazione delle aste;

▼B

- g) qualsiasi altra azione comune riguardante il funzionamento del mercato del carbonio, in particolare la realizzazione delle aste, decisa dalla Commissione e dagli Stati membri partecipanti all'azione comune.

CAPO VIII

DESIGNAZIONE DELLE PIATTAFORME D'ASTA DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI CHE DECIDONO DI DISPORRE DI PIATTAFORME D'ASTA PROPRIE E FUNZIONI DI QUESTE ULTIME

*Articolo 30***▼M8**

Designazione delle piattaforme non contemplate dall'articolo 26, paragrafo 1

1. Lo Stato membro che non partecipa all'azione comune di cui all'articolo 26, paragrafo 1, può designare una propria piattaforma per la vendita del proprio volume di quote di cui ai capi II e III della direttiva 2003/87/CE da mettere all'asta come disposto dall'articolo 31, paragrafo 1, del presente regolamento.

3. Gli Stati membri non partecipanti all'azione comune di cui all'articolo 26, paragrafo 1, possono designare la stessa piattaforma o piattaforme distinte per la vendita all'asta a norma dell'articolo 31, paragrafo 1.

4. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento lo Stato membro che non partecipa all'azione comune di cui all'articolo 26, paragrafo 1, informa la Commissione della decisione di non partecipare all'azione comune di cui all'articolo 26, paragrafo 1, e di designare invece una propria piattaforma a norma del paragrafo 1 del presente articolo.

5. Lo Stato membro che non partecipa all'azione comune di cui all'articolo 26, paragrafo 1, sceglie la propria piattaforma designata a norma del paragrafo 1 del presente articolo secondo una procedura di selezione conforme alla normativa nazionale e dell'Unione in materia di appalti, qualora una delle due normative prescriva lo svolgimento di una procedura di gara pubblica. Alla procedura di selezione si applicano tutti i rimedi giuridici e procedimenti esecutivi contemplati dal diritto dell'Unione e dal diritto nazionale.

Il periodo di vigenza della designazione della piattaforma d'asta di cui al paragrafo 1 non è superiore a tre anni, prorogabile al massimo di altri due anni.

La designazione della piattaforma d'asta di cui al paragrafo 1 è subordinata all'iscrizione della piattaforma nell'allegato III a norma del paragrafo 7. La designazione non è effettiva prima dell'entrata in vigore dell'iscrizione della piattaforma nell'allegato III, secondo quanto disposto nel paragrafo 7.

▼ **M1**

6. ► **M8** Lo Stato membro che non partecipa all'azione comune di cui all'articolo 26, paragrafo 1, e che decida di designare una propria piattaforma a norma del paragrafo 1 del presente articolo invia alla Commissione una notifica completa di tutti i seguenti elementi: ◀

a) la denominazione della piattaforma che intendono designare;

▼ **M6**

b) le modalità operative dettagliate del procedimento d'asta svolto dalla o dalle piattaforme che essi intendono designare, ivi comprese le disposizioni contrattuali relative alla designazione delle piattaforme stesse e ai sistemi di compensazione e ai sistemi di regolamento a esse collegati, disciplinanti la struttura e il livello delle tariffe, la gestione delle garanzie, i pagamenti e le consegne;

▼ **M8**

c) il prodotto messo all'asta e tutte le informazioni di cui la Commissione ha bisogno per valutare se il calendario previsto sia compatibile con il calendario esistente o previsto delle piattaforme d'asta designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, e con i calendari proposti da altri Stati membri che non partecipano all'azione comune di cui all'articolo 26 ma decidono di designare proprie piattaforme d'asta;

▼ **M1**

d) le modalità dettagliate del monitoraggio e della vigilanza delle aste cui è soggetta, conformemente all'articolo 35, paragrafi 4, 5 e 6, la designanda piattaforma nonché le norme dettagliate per la tutela contro il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo, l'attività criminosa o gli abusi di mercato, ivi comprese le eventuali misure correttive o sanzioni;

e) le misure dettagliate adottate in conformità all'articolo 22, paragrafo 4, e all'articolo 34 per quanto riguarda la designazione del responsabile del collocamento.

▼ **M8**

7. Le piattaforme d'asta non designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, gli Stati membri designanti, il periodo di vigenza della designazione e le eventuali condizioni o gli eventuali obblighi sono stabiliti nell'allegato III, sempre che siano soddisfatte le prescrizioni del presente regolamento e gli obiettivi di cui all'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE. La Commissione agisce esclusivamente sulla base di tali prescrizioni e obiettivi e tiene pienamente conto delle informazioni presentate dallo Stato membro.

Se lo Stato membro che ha designato la propria piattaforma d'asta decide di designarla alle stesse condizioni e agli stessi obblighi dell'iscrizione di cui al primo comma, l'iscrizione continua a essere valida sempre che lo Stato membro e la Commissione confermino che le prescrizioni del presente regolamento e gli obiettivi dell'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE sono soddisfatti. A tal fine lo Stato membro, in particolare, invia alla Commissione una notifica contenente le informazioni di cui al paragrafo 6 e condivide con gli altri Stati membri eventuali informazioni pertinenti. La Commissione rende pubblica la proroga della validità dell'iscrizione.

▼ M8

In difetto dell'iscrizione di cui al primo comma, lo Stato membro che non partecipa all'azione comune di cui all'articolo 26, paragrafo 1, e decida di designare una propria piattaforma a norma del paragrafo 1 del presente articolo utilizza, fino allo scadere di tre mesi dall'entrata in vigore dell'iscrizione di cui al primo comma, le piattaforme designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, per mettere all'asta la propria parte di quote che altrimenti sarebbe messa all'asta sulla piattaforma designata a norma del paragrafo 1 del presente articolo.

Fatto salvo il paragrafo 8, lo Stato membro che non partecipa all'azione comune di cui all'articolo 26, paragrafo 1, e decida di designare una propria piattaforma d'asta a norma del paragrafo 1 del presente articolo può comunque aderire all'azione comune unicamente per poter utilizzare le piattaforme d'asta designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, come disposto al terzo comma. Tale partecipazione avviene in conformità delle disposizioni dell'articolo 26, paragrafo 6, secondo comma, ed è soggetta alle modalità convenute nell'accordo sull'appalto congiunto.

8. Lo Stato membro che non partecipa all'azione comune di cui all'articolo 26, paragrafo 1, e decida di designare una propria piattaforma a norma del paragrafo 1 del presente articolo può aderire all'azione comune di cui all'articolo 26, a norma del paragrafo 6 del medesimo articolo.

Il volume di quote che era programmato mettere all'asta in una piattaforma non designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, è ridistribuito in parti uguali nelle aste svolte dalla piattaforma designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1.

▼ B*Articolo 31***▼ M8****Funzioni delle piattaforme d'asta non designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1****▼ M4**

1. Le piattaforme d'asta designate a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, svolgono le stesse funzioni della piattaforma designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, secondo quanto stabilito dall'articolo 27.

▼ M8

Tuttavia, la piattaforma d'asta designata a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, non è soggetta alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera c), e presenta la strategia di uscita di cui all'articolo 27, paragrafo 3, allo Stato membro designante.

Le disposizioni relative al calendario delle aste di cui all'articolo 8, paragrafi 1, 2 e 3, e agli articoli 9, 10, 12, 14 e 32 si applicano alle piattaforme d'asta designate ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1.

▼B*Articolo 32***▼M8****Calendario delle aste per le piattaforme non designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1**

1. Il volume delle quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE messe in vendita nelle singole aste svolte da una piattaforma designata a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, non può essere superiore a 20 milioni di quote né inferiore a 3,5 milioni di quote, tranne se il volume totale delle quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE che devono essere messe all'asta dallo Stato membro designante è inferiore a 3,5 milioni in un determinato anno civile, nel qual caso le quote sono messe all'asta in un'unica asta per anno civile. Tuttavia, se a norma dell'articolo 1, paragrafo 5, della decisione (UE) 2015/1814 un quantitativo di quote deve essere dedotto dal volume da mettere all'asta, il volume delle quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE messe in vendita in una singola asta svolta da tali piattaforme non può essere inferiore a 1,5 milioni di quote nei rispettivi periodi di 12 mesi.

2. Il volume delle quote di cui al capo II della direttiva 2003/87/CE messe in vendita nelle singole aste svolte da una piattaforma designata a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, non può essere superiore a 5 milioni di quote né inferiore a 2,5 milioni di quote, tranne se il volume totale delle quote di cui al capo II della direttiva 2003/87/CE che devono essere messe all'asta dallo Stato membro designante è inferiore a 2,5 milioni in un determinato anno civile, nel qual caso le quote sono messe all'asta in un'unica asta per anno civile.

3. Il volume totale delle quote di cui ai capi II e III della direttiva 2003/87/CE che devono essere messe all'asta collettivamente da tutte le piattaforme designate a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, del presente regolamento è distribuito in parti uguali nell'arco di un determinato anno civile, ad eccezione del volume messo all'asta nel mese di agosto che deve corrispondere alla metà di quello messo all'asta negli altri mesi dell'anno. Tali requisiti si considerano soddisfatti se sono rispettati individualmente da ogni piattaforma d'asta designata a norma dell'articolo 30, paragrafo 1.

4. Per le quote da mettere all'asta ogni anno civile nelle singole aste, le piattaforme designate a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, determinano, previa consultazione della Commissione, i calendari delle aste, specificando, tra l'altro, i periodi d'offerta, i singoli volumi, le date delle aste e il tipo di prodotto messo all'asta, nonché le date di pagamento e di consegna. Le piattaforme d'asta in questione determinano i singoli volumi d'asta in conformità degli articoli 10 e 12.

Le piattaforme d'asta in questione pubblicano il calendario delle aste per le quote di cui al capo II della direttiva 2003/87/CE entro il 31 ottobre dell'anno precedente o successivamente appena possibile, e per quelle di cui al capo III della stessa direttiva entro il 15 luglio dell'anno precedente o successivamente appena possibile, purché la Commissione abbia dato istruzione all'amministratore centrale dell'EUTL di registrare nell'EUTL la tabella d'asta corrispondente in conformità degli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE. Le piattaforme d'asta in questione determinano e pubblicano i calendari delle aste solo dopo la determinazione e la pubblicazione effettuate in applicazione dell'articolo 11 e dell'articolo 13, paragrafo 2, del presente regolamento dalle piattaforme d'asta designate a

▼ M8

norma dell'articolo 26, paragrafo 1, a meno che non ne sia stata ancora designata alcuna. Fatto salvo il termine per la pubblicazione del calendario delle aste per le quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE, le piattaforme d'asta possono stabilire simultaneamente i calendari delle aste per le quote di cui ai capi II e III della direttiva 2003/87/CE.

I calendari pubblicati sono conformi alle condizioni o agli obblighi di cui all'allegato III.

5. Se un'asta svolta da una piattaforma designata a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, è da essa annullata a norma dell'articolo 7, paragrafo 5 o 6, o dell'articolo 9, il volume messo all'asta è distribuito in parti uguali in conformità dell'articolo 7, paragrafo 8, oppure, se la piattaforma svolge meno di quattro aste in un determinato anno civile, è distribuito nelle due aste successive in programma nella stessa piattaforma.

▼ B

CAPO IX

▼ M8**REQUISITI PER LA DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL COLLOCAMENTO E DELLE PIATTAFORME D'ASTA****▼ B***Articolo 34***▼ M8****Requisiti per la designazione del responsabile del collocamento****▼ B**

1. ► **M8** Quando designano i responsabili del collocamento gli Stati membri tengono conto in che misura i candidati: ◀

a) presentano il minor rischio di conflitto d'interessi o abuso di mercato sulla base dei seguenti elementi:

i) l'attività da essi svolta nel mercato secondario;

ii) le procedure interne da essi messe in atto per attenuare il rischio di conflitti d'interessi o abusi di mercato;

▼ M8

b) sono in grado di svolgere tempestivamente le funzioni di responsabile del collocamento ai più elevati livelli di professionalità e di qualità.

▼ B

2. La designazione del responsabile del collocamento è subordinata alla conclusione degli accordi di cui all'articolo 22, paragrafi 2 e 3, tra il responsabile del collocamento e la piattaforma interessata.

*Articolo 35***Requisiti per la designazione delle piattaforme d'asta****▼ M6**

1. Le aste sono svolte unicamente su piattaforme autorizzate come mercati regolamentati il cui gestore organizza un mercato secondario di diritti di emissione o di derivati di diritti di emissione.

▼ M8

Fatto salvo il primo comma, se previsto nei documenti di gara della procedura di appalto congiunta a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, il mercato regolamentato il cui gestore organizza un mercato dell'energia all'ingrosso ai sensi dell'articolo 2, punto 6, del regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾ ma non organizza un mercato secondario delle quote o dei derivati delle quote può partecipare alla procedura di appalto a norma dell'articolo 26, paragrafo 1. In tal caso, se il mercato regolamentato è designato piattaforma d'asta a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, e il suo gestore non organizza un mercato secondario delle quote o dei derivati delle quote entro la data di pubblicazione della procedura di appalto a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, tale gestore ottiene l'autorizzazione e organizza un mercato secondario delle quote o dei derivati delle quote almeno 60 giorni di apertura prima dell'inizio del primo periodo di offerta gestito dalla piattaforma d'asta.

▼ B

2. Alle piattaforme d'asta designate a norma del presente regolamento per la vendita di contratti (spot) a due giorni o contratti (futures) a cinque giorni, deve essere consentito, senza che debbano adempiere ulteriori prescrizioni legali o amministrative degli Stati membri, di prendere disposizioni adeguate al fine di agevolare l'accesso e la partecipazione alle aste degli offerenti di cui all'articolo 18, paragrafi 1 e 2.

3. Quando designano la piattaforma, gli Stati membri considerano in che misura i candidati dimostrano di soddisfare tutti i seguenti requisiti:

a) tutela del principio di non discriminazione, sia de jure che de facto;

▼ M8

b) accesso pieno, giusto ed equo alle aste per le piccole e medie imprese soggette al sistema unionale di negoziazione delle quote e accesso alle aste per gli emettitori di dimensioni ridotte di cui all'articolo 27, paragrafo 1, all'articolo 27 bis, paragrafo 1, e all'articolo 28 bis, paragrafo 6, della direttiva 2003/87/CE;

▼ B

c) efficienza economica e prevenzione degli oneri amministrativi eccessivi;

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (GU L 326 dell'8.12.2011, pag. 1).

▼ B

- d) attenta vigilanza sulle aste, comunicazione degli indizi di riciclaggio, finanziamento del terrorismo, attività criminosa o abuso di mercato, applicazione delle misure correttive o sanzioni necessarie, ivi compresi i meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie;
- e) prevenzione delle distorsioni della concorrenza nel mercato interno, in particolare nel mercato del carbonio;
- f) tutela del corretto funzionamento del mercato del carbonio, con particolare riguardo alla realizzazione delle aste;
- g) connessione a uno o a più sistemi di compensazione o sistemi di regolamento;
- h) adozione di disposizioni adeguate che prescrivano alla piattaforma designata di trasferire tutti i beni materiali e immateriali necessari per lo svolgimento delle aste da parte della piattaforma che ad essa succederà.

▼ M8

4. La piattaforma d'asta può essere designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 1, solo se lo Stato membro in cui sono stabiliti l'aspirante mercato regolamentato e il relativo gestore ha provveduto affinché le disposizioni nazionali adottate in attuazione del titolo III della direttiva 2014/65/UE si applichino nella misura necessaria alla vendita di contratti (spot) a due giorni o di contratti (futures) a cinque giorni.

La piattaforma d'asta è designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, e dell'articolo 30, paragrafo 1, solo se lo Stato membro in cui sono stabiliti l'aspirante mercato regolamentato e il relativo gestore ha provveduto affinché le sue autorità nazionali competenti siano in grado di autorizzarli e vigilarli nella misura necessaria secondo le disposizioni nazionali adottate in attuazione del titolo VI della direttiva 2014/65/UE.

▼ B

Se il mercato regolamentato e il relativo gestore non sono stabiliti nello stesso Stato membro, il primo e il secondo comma si applicano a entrambi gli Stati membri in cui sono stabiliti rispettivamente il mercato regolamentato e il relativo gestore.

▼ M8

5. Le autorità nazionali competenti dello Stato membro di cui al paragrafo 4, secondo comma, designate a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE autorizzano il mercato regolamentato designato, o da designare, a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 1, del presente regolamento, solo se esso e il relativo gestore rispettano le disposizioni del titolo III della direttiva 2014/65/UE, recepite nel diritto interno del loro Stato di stabilimento in applicazione del paragrafo 4 del presente articolo. La decisione di autorizzazione è adottata conformemente al titolo VI della direttiva 2014/65/UE, recepito nel diritto interno dello Stato membro di stabilimento in applicazione del paragrafo 4 del presente articolo.

▼M8

6. Le autorità nazionali competenti di cui al paragrafo 5 esercitano una sorveglianza efficace del mercato e adottano le misure necessarie affinché le prescrizioni di cui al suddetto paragrafo siano osservate. A tal fine esse devono poter esercitare nei confronti del mercato regolamentato e del suo gestore di cui al paragrafo 4, direttamente o con l'assistenza di altre autorità nazionali competenti designate a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE, i poteri conferiti dalle disposizioni nazionali adottate in attuazione dell'articolo 69 della stessa direttiva.

Lo Stato membro di ogni autorità nazionale competente di cui al paragrafo 5 provvede affinché le disposizioni nazionali adottate in attuazione degli articoli 70, 71 e 74 della direttiva 2014/65/UE si applichino ai responsabili di violazioni degli obblighi stabiliti dal titolo III di tale direttiva, recepito nel diritto interno dello Stato membro di stabilimento in applicazione del paragrafo 4 del presente articolo.

Ai fini del presente paragrafo, le disposizioni nazionali adottate in attuazione degli articoli da 79 a 87 della direttiva 2014/65/UE si applicano alla cooperazione tra le autorità nazionali competenti di diversi Stati membri e con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

▼B

CAPO X

▼M8**SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI***Articolo 36***Obbligo di segnalare le operazioni**

1. La piattaforma d'asta comunica all'autorità nazionale competente designata a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE i dettagli completi ed esatti di ogni operazione eseguita sulla piattaforma d'asta e risultante nel trasferimento di quote di emissioni agli aggiudicatari.

2. Le segnalazioni delle operazioni in applicazione del paragrafo 1 sono effettuate il più rapidamente possibile e al più tardi alla chiusura del giorno d'apertura successivo all'operazione.

3. Se l'aggiudicatario è una persona giuridica, la piattaforma d'asta, nel segnalare l'elemento di identificazione a norma del paragrafo 5, utilizza l'identificativo della persona giuridica di cui all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione, del 28 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 449).

▼ M8

4. La piattaforma d'asta è responsabile della completezza, dell'esattezza e della tempestiva trasmissione delle segnalazioni. Le eventuali informazioni sulle operazioni che non sono a disposizione della piattaforma d'asta le sono trasmesse dagli offerenti e dai responsabili del collocamento.

Qualora vi siano errori o omissioni nella segnalazione delle operazioni, la piattaforma d'asta che segnala l'operazione corregge le informazioni e trasmette all'autorità competente la segnalazione corretta.

5. La segnalazione in applicazione del paragrafo 1 include, in particolare, la denominazione delle quote o dei derivati delle quote, il quantitativo acquistato, le date e le ore di esecuzione, i prezzi delle operazioni, un elemento di identificazione degli aggiudicatari e, se del caso, dei clienti per conto dei quali è stata eseguita l'operazione.

La segnalazione è effettuata usando gli standard e il formato dei dati stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione e include tutti i dettagli pertinenti di cui all'allegato I del medesimo regolamento.

▼ B

CAPO XI

PAGAMENTO E TRASFERIMENTO DEI PROVENTI D'ASTA*Articolo 44***Versamento da parte degli aggiudicatari e trasferimento dei proventi agli Stati membri**

1. Gli aggiudicatari o i loro aventi causa nonché gli intermediari che agiscono per loro conto pagano l'importo dovuto comunicato a norma dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), per le quote aggiudicate e comunicate ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera a), trasferendo o disponendo il trasferimento dell'importo stesso mediante il sistema di compensazione o il sistema di regolamento sul conto bancario designato dal responsabile del collocamento, sotto forma di fondi disponibili, prima della consegna o al più tardi all'atto della consegna delle quote sul conto di deposito designato dell'offerente o del suo avente causa.

▼ M8

2. La piattaforma d'asta, ivi compreso il o i sistemi di compensazione o di regolamento ad essa collegati, trasferisce ai responsabili del collocamento che hanno venduto all'asta le quote di cui ai capi II e III della direttiva 2003/87/CE gli importi pagati dagli offerenti o dai loro aventi causa a seguito della vendita all'asta di tali quote.

▼ B

3. I pagamenti destinati ai responsabili del collocamento sono effettuati in euro ovvero nella valuta dello Stato membro designante se quest'ultimo non appartiene all'eurozona, a discrezione dello Stato membro di cui trattasi e a prescindere dalla valuta in cui sono effettuati i pagamenti dagli offerenti, purché il sistema di compensazione o il sistema di regolamento sia in grado di trattare la valuta nazionale in questione.

▼B

Si applica il tasso di cambio pubblicato immediatamente dopo la fine del periodo d'offerta nei notiziari finanziari riconosciuti che sono indicati nel contratto di designazione della piattaforma interessata.

*Articolo 45***Conseguenze del mancato pagamento o dei ritardi di pagamento**

1. Le quote comunicate agli aggiudicatari a norma dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera a), sono consegnate ai medesimi o ai loro aventi causa solo quando l'intero importo dovuto comunicato loro a norma dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), è versato al responsabile del collocamento ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1.

2. Gli aggiudicatari o i loro aventi causa che non rispettino interamente gli obblighi prescritti dal paragrafo 1 entro il termine comunicato loro a norma dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera d), si considerano morosi.

3. Agli aggiudicatari morosi possono essere applicati uno dei seguenti oneri o entrambi:

a) interessi di mora per ciascun giorno a decorrere dalla data in cui doveva essere effettuato il pagamento a norma dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera d), fino alla data in cui il pagamento stesso è effettuato, al tasso d'interesse stabilito nel contratto di designazione della piattaforma, calcolati su base giornaliera;

b) una penale devoluta al responsabile del collocamento, previa deduzione delle spese relative ai sistemi di compensazione o ai sistemi di regolamento.

4. Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, se l'aggiudicatario è moroso e non effettua il pagamento:

a) la controparte centrale interviene prendendo in consegna le quote e effettuando il versamento dell'importo dovuto al responsabile del collocamento; o

b) l'agenzia di regolamento si avvale della garanzia prestata dall'offerente per effettuare il versamento dell'importo dovuto al responsabile del collocamento.

5. In caso di mancato regolamento, le quote sono messe in vendita nelle due aste successive in programma sulla piattaforma interessata.

CAPO XII

CONSEGNA DELLE QUOTE MESSE ALL'ASTA**▼M8***Articolo 46***Trasferimento delle quote messe all'asta**

Le quote messe all'asta dalla piattaforma d'asta sono trasferite dal registro dell'Unione a un conto di deposito designato tenuto a titolo di garanzia dal sistema di compensazione o dal sistema di regolamento in qualità di depositario, prima dell'inizio del periodo d'offerta e fino alla loro consegna agli aggiudicatari o ai loro aventi causa in base all'esito dell'asta, secondo quanto disposto dagli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE.

▼B*Articolo 47***Consegna delle quote messe all'asta**

1. Il sistema di compensazione o il sistema di regolamento assegna all'aggiudicatario ciascuna quota messa all'asta dallo Stato membro, finché il volume totale messo all'asta non corrisponda al volume delle quote comunicato all'aggiudicatario a norma dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera a).

All'aggiudicatario possono essere assegnate quote di più Stati membri partecipanti alla stessa asta, se ciò è necessario per il raggiungimento del volume di quote comunicato all'aggiudicatario stesso a norma dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera a).

2. Previo versamento dell'importo dovuto ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, le quote assegnate sono consegnate a ciascun aggiudicatario o suo avente causa il più rapidamente possibile e comunque non oltre il termine fissato per la consegna, trasferendo in tutto o in parte le quote comunicate all'offerente a norma dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera a), dal conto di deposito designato, tenuto a titolo di garanzia dal sistema di compensazione o dal sistema di regolamento in qualità di depositario, ai conti di deposito designati tenuti dall'aggiudicatario o dai suoi aventi causa ovvero tenuti a titolo di garanzia da sistemi di compensazione o sistemi di regolamento in qualità di depositari per conto dell'aggiudicatario o dei suoi aventi causa.

*Articolo 48***Consegna differita delle quote messe all'asta**

1. Qualora non sia in grado, per circostanze di forza maggiore, di consegnare nei termini tutte o una parte delle quote messe all'asta, il sistema di compensazione o il sistema di regolamento provvede alla consegna quanto prima possibile e gli aggiudicatari o i loro aventi causa sono tenuti ad accettare la consegna differita.

2. Il rimedio previsto al paragrafo 1 è l'unico rimedio spettante all'aggiudicatario o dal suo avente causa in caso di mancata consegna delle quote messe all'asta per circostanze di forza maggiore.

CAPO XIII

GESTIONE DELLE GARANZIE*Articolo 49***Garanzia prestata dall'offerente**

1. Prima dell'inizio del periodo d'offerta per la vendita all'asta di contratti (spot) a due giorni o contratti (futures) a cinque giorni, l'offerente o l'intermediario che agisce per suo conto è tenuto a fornire una garanzia.

2. La garanzia non escussa fornita dall'offerente non aggiudicatario con gli eventuali interessi è svincolata, su richiesta, quanto prima possibile dopo la fine del periodo d'offerta.

▼ B

3. La garanzia fornita dall'offerente aggiudicatario e non escussa a fini di regolamento, con gli eventuali interessi se trattasi di garanzia pecuniaria, è svincolata quanto prima possibile, dopo il regolamento.

*Articolo 50***Garanzia prestata dal responsabile del collocamento**

1. Prima dell'inizio del periodo d'offerta per la vendita all'asta di contratti (spot) a due giorni o contratti (futures) a cinque giorni, il responsabile del collocamento è unicamente tenuto a fornire le quote che il sistema di compensazione o il sistema di regolamento custodisce a titolo di garanzia in attesa della consegna.

▼ M1

▼ B

3. Se le quote fornite come garanzia ai sensi del ► **M1** paragrafo 1 ◀ non sono utilizzate, il sistema di compensazione o il sistema di regolamento può conservarle, a richiesta dello Stato membro che mette all'asta le quote, in un conto di deposito designato tenuto a titolo di garanzia dal sistema stesso in qualità di depositario nell'attesa della consegna.

CAPO XIV

TARIFFE E SPESE*Articolo 51***Struttura e livello delle tariffe**

1. La struttura e il livello delle tariffe nonché le condizioni ad esse collegate, applicate dalla piattaforma e dai sistemi di compensazione e sistemi di regolamento, non possono essere meno favorevoli delle normali tariffe e condizioni vigenti sul mercato secondario.

▼ M8

Fatto salvo il primo comma, se previsto nei documenti di gara della procedura di appalto congiunta a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 5, il gestore della piattaforma d'asta può aumentare le tariffe versate dagli aggiudicatari a norma dell'articolo 52, paragrafo 1, nella misura massima del 120 % delle normali tariffe equiparabili versate dagli aggiudicatari di quote sul mercato secondario negli anni in cui i volumi d'asta sono ridotti di oltre 200 milioni di quote in applicazione della decisione (UE) 2015/1814.

▼ B

2. La piattaforma nonché i sistemi di compensazione e i sistemi di regolamento possono applicare soltanto le tariffe, le deduzioni o le condizioni indicate espressamente nel contratto di designazione.

3. Tutte le tariffe e condizioni applicate a norma dei paragrafi 1 e 2 devono essere chiaramente indicate, facilmente comprensibili e pubblicamente accessibili. Esse devono essere espresse in modo dettagliato con l'indicazione dell'importo dovuto per ciascun servizio.

▼ B*Articolo 52***Spese relative al procedimento d'asta****▼ M8**

1. Fatto salvo il paragrafo 2, i costi dei servizi di cui all'articolo 27, paragrafo 1, e all'articolo 31 sono coperti dalle tariffe versate dagli offerenti, mentre sono a carico dello Stato membro che mette all'asta le spese inerenti agli accordi di cui all'articolo 22, paragrafi 2 e 3, conclusi tra la piattaforma e il responsabile del collocamento per consentire a quest'ultimo di mettere le quote all'asta per conto dello Stato membro designante, ad esclusione delle spese relative ai sistemi di compensazione o ai sistemi di regolamento collegati alla piattaforma.

▼ M1

Le spese di cui al primo comma sono dedotte dai proventi delle aste che devono essere versati ai responsabili del collocamento a norma dell'articolo 44, paragrafi 2 e 3.

▼ M8

2. Fatte salve le disposizioni del terzo comma, le modalità convenute nell'accordo sull'appalto congiunto di cui all'articolo 26, paragrafo 6, primo comma, o nel contratto che designa la piattaforma d'asta a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, possono derogare al paragrafo 1 del presente articolo imponendo agli Stati membri che abbiano notificato alla Commissione, a norma dell'articolo 30, paragrafo 4, la decisione di non partecipare all'azione comune di cui all'articolo 26, paragrafo 1, ma che utilizzino successivamente la piattaforma d'asta designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, di versare alla piattaforma d'asta, ivi compresi il o i sistemi di compensazione o di regolamento ad essa collegati, i costi dei servizi di cui all'articolo 27, paragrafo 1, in relazione al volume di quote messe all'asta dallo Stato membro dalla data in cui esso inizia la messa all'asta tramite la piattaforma designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, fino alla risoluzione o alla scadenza della designazione della piattaforma.

Quanto precede si applica anche agli Stati membri che non hanno aderito all'azione comune di cui all'articolo 26, paragrafo 1, entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'accordo sull'appalto congiunto di cui all'articolo 26, paragrafo 6, primo comma.

Il primo comma non si applica allo Stato membro che aderisce all'azione comune di cui all'articolo 26, paragrafo 1, dopo la scadenza del periodo di designazione di cui all'articolo 30, paragrafo 5, secondo comma, o che fa uso della piattaforma d'asta designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, per mettere all'asta la sua parte di quote in assenza dell'iscrizione di cui all'articolo 30, paragrafo 7, di una piattaforma notificata in applicazione dell'articolo 30, paragrafo 6.

▼ B

Le spese a carico dagli offerenti ai sensi del paragrafo 1 sono ridotte dell'importo delle spese sostenute dallo Stato membro a norma del presente paragrafo.

▼ M8

▼B

CAPO XV

VIGILANZA DELLE ASTE, MISURE CORRETTIVE E SANZIONI**▼M8***Articolo 53***Monitoraggio delle aste**

1. Entro la fine di ogni mese la piattaforma d'asta designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 1, riferisce sullo svolgimento delle aste da essa condotte nel mese precedente, in particolare per quanto riguarda:

- a) l'accesso equo e aperto;
- b) la trasparenza;
- c) la definizione del prezzo;
- d) gli aspetti tecnici e operativi dell'esecuzione del contratto che designa la piattaforma d'asta;
- e) il rapporto tra i procedimenti d'asta e il mercato secondario riguardo alle informazioni di cui alle lettere da a) a d);
- f) eventuali indizi di comportamenti anticoncorrenziali, abusi di mercato, riciclaggio, finanziamento del terrorismo o attività criminose di cui la piattaforma d'asta è venuta a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni a norma dell'articolo 27 o dell'articolo 31, paragrafo 1;
- g) l'eventuale violazione del presente regolamento o la mancata conformità con gli obiettivi dell'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE di cui la piattaforma d'asta è venuta a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni a norma dell'articolo 27 o dell'articolo 31, paragrafo 1, del presente regolamento;
- h) il seguito dato alle informazioni riferite a norma delle lettere da a) a g).

Inoltre, entro il 31 gennaio di ogni anno la piattaforma d'asta fornisce anche una sintesi e un'analisi delle segnalazioni mensili dell'anno precedente.

2. La piattaforma d'asta designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 1, riferisce in merito agli aspetti di cui al paragrafo 1 alla Commissione, agli Stati membri designanti e all'autorità nazionale competente designata in conformità dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 596/2014.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici pertinenti monitorano l'esecuzione dei contratti che designano le piattaforme d'asta. Gli Stati membri che designano la piattaforma d'asta a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, notificano alla Commissione le eventuali inosservanze, compiute dalla piattaforma, del contratto che la designa tali da avere un effetto significativo sui procedimenti d'asta.

▼ M8

4. In conformità dell'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE la Commissione, per conto degli Stati membri che partecipano all'azione comune a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, e degli Stati membri che designano una piattaforma d'asta a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, pubblica relazioni sintetiche sugli elementi di cui al paragrafo 1, lettere da a) a h), del presente articolo.

5. I responsabili del collocamento, le piattaforme d'asta e le autorità nazionali competenti di vigilanza collaborano attivamente e forniscono su richiesta alla Commissione le eventuali informazioni di cui dispongono sulle aste, nella misura ragionevolmente necessaria per il monitoraggio delle aste.

6. Le autorità nazionali competenti per la vigilanza degli enti creditizi e delle imprese di investimento e le autorità nazionali competenti per la vigilanza dei soggetti ammessi a presentare offerte per conto di terzi a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, collaborano attivamente con la Commissione nella misura ragionevolmente necessaria per il monitoraggio delle aste.

7. Nell'adempimento degli obblighi prescritti ai paragrafi 5 e 6, le autorità nazionali competenti tengono conto delle considerazioni inerenti al segreto d'ufficio cui sono assoggettate in applicazione del diritto dell'Unione.

▼ M1*Articolo 54***Vigilanza sui rapporti con gli offerenti**

1. Una piattaforma d'asta designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 1, vigila sul rapporto con gli offerenti ammessi all'asta per tutta la durata di quest'ultima, provvedendo a:

- a) vagliare le offerte presentate nel corso di detto rapporto al fine di garantire che il comportamento degli offerenti corrisponda alle informazioni sui clienti cui dispone la piattaforma e al loro profilo commerciale e di rischio, compresa se del caso la fonte dei finanziamenti;
- b) mantenere in essere disposizioni sostanziali e procedurali per la regolare vigilanza sull'adempimento delle norme di condotta commerciale da parte dei soggetti ammessi all'asta ai sensi dell'articolo 19, paragrafi 1, 2 e 3;

▼ M8

c) vigilare sulle operazioni dei soggetti ammessi all'asta a norma dell'articolo 19, paragrafi 1, 2 e 3, e delle persone di cui all'articolo 3, punto 26, utilizzando i propri sistemi al fine di individuare le violazioni delle norme di cui alla lettera b) del presente comma, le condizioni inique o che possano turbare il corretto svolgimento delle aste e i comportamenti che possono indicare l'esistenza di abusi di mercato.

▼ M1

Quando vaglia le offerte a norma della lettera a) del primo comma, la piattaforma interessata dedica particolare attenzione a tutte le attività che, per loro natura, abbiano maggiori probabilità d'essere connesse al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo o ad attività criminosa.

▼ M1

2. Una piattaforma d'asta designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 1, provvede all'aggiornamento dei documenti, dei dati o delle informazioni che detiene in merito a un offerente. A tal fine essa può:

▼ M8

a) chiedere all'offerente informazioni, conformemente all'articolo 19, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 20, paragrafi 5 e 7, al fine di monitorare il rapporto intercorrente con esso a decorrere dalla sua ammissione all'asta, per tutta la durata del rapporto e per un periodo di cinque anni dalla sua conclusione;

▼ M1

b) chiedere ai soggetti ammessi all'asta di ripresentare la domanda di ammissione a intervalli periodici;

▼ M8

c) esigere che i soggetti ammessi all'asta comunichino prontamente alla piattaforma d'asta eventuali modifiche delle informazioni comunicate conformemente all'articolo 19, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 20, paragrafi 5 e 7.

▼ M1

3. Una piattaforma d'asta designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 1, registra:

a) la domanda di ammissione all'asta presentata a norma dell'articolo 19, paragrafi 2 e 3, e sue eventuali modifiche;

b) le verifiche effettuate:

i) durante il trattamento della domanda di ammissione all'asta presentata a norma degli articoli 19, 20 e 21;

ii) nel corso del vaglio e del monitoraggio del rapporto con il richiedente di cui al paragrafo 1, lettere a) e c), a seguito dell'ammissione all'asta;

c) tutte le informazioni riguardanti le offerte presentate dall'offerente in un'asta, compresi l'eventuale ritiro o l'eventuale modifica delle offerte medesime, a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, e dell'articolo 6, paragrafo 4;

d) tutte le informazioni riguardanti lo svolgimento delle aste cui l'offerente ha partecipato.

4. Una piattaforma asta designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 1, conserva le registrazioni di cui al paragrafo 3 durante l'intero periodo in cui l'offerente è ammesso alle aste che esse organizzano e per almeno cinque anni dalla conclusione del rapporto con l'offerente.

▼ **M8***Articolo 55***Notifiche relative al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo o all'attività criminosa**

1. Le autorità nazionali competenti di cui all'articolo 48, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849 monitorano e provvedono affinché la piattaforma designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 1, del presente regolamento esegua le misure di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera e), e all'articolo 20, paragrafo 10, del presente regolamento, e adempia l'obbligo di negare l'ammissione alle aste, di revocare o sospendere l'ammissione già concessa a norma dell'articolo 21, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento, gli obblighi di monitoraggio e conservazione delle registrazioni di cui all'articolo 54 e gli obblighi di notifica di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

Le autorità nazionali competenti di cui al primo comma sono dotate dei poteri conferiti loro dalle disposizioni nazionali adottate in attuazione dell'articolo 48, paragrafi 2 e 3, della direttiva (UE) 2015/849.

La piattaforma d'asta designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 1, può essere ritenuta responsabile della violazione dell'articolo 20, paragrafi 7 e 10, dell'articolo 21, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 54 e dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo. A tal fine si applicano le disposizioni nazionali adottate in attuazione degli articoli da 58 a 62 della direttiva (UE) 2015/849.

2. La piattaforma d'asta designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 1, i suoi amministratori e i suoi dipendenti collaborano appieno con le FIU provvedendo tempestivamente a:

- a) informare la FIU di propria iniziativa anche tramite segnalazione, qualora sappiano, sospettino o abbiano motivi ragionevoli di sospettare che i fondi relativi alle aste, indipendentemente dalla loro entità, provengono da attività criminose o sono collegati al finanziamento del terrorismo, e rispondere tempestivamente, in tali casi, alle richieste di informazioni ulteriori da parte della FIU;
- b) fornire direttamente alla FIU, su sua richiesta, tutte le informazioni necessarie.

Tutte le operazioni sospette, incluse quelle tentate, sono segnalate.

3. Le informazioni di cui al paragrafo 2 sono trasmesse alla FIU dello Stato membro sul cui territorio è situata la piattaforma.

Le disposizioni nazionali adottate in attuazione delle politiche e delle procedure in materia di gestione della conformità e di comunicazione, di cui all'articolo 33, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849, designano il o i soggetti incaricati di trasmettere le informazioni in applicazione del presente articolo.

▼ M8

4. Lo Stato membro in cui è situata la piattaforma d'asta designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 1, provvede affinché alla piattaforma si applichino le disposizioni nazionali adottate in attuazione degli articoli da 37 a 39, dell'articolo 42, dell'articolo 45, paragrafo 1, e dell'articolo 46 della direttiva (UE) 2015/849.

▼ B*Articolo 56***Notifiche relative ad abusi di mercato****▼ M8**

1. La piattaforma d'asta designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 1, segnala alle autorità nazionali competenti in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 596/2014 e in conformità delle misure nazionali adottate in attuazione dell'articolo 54 della direttiva 2014/65/UE indizi di abuso di mercato o tentato abuso di mercato a opera di qualsiasi soggetto ammesso alle aste o di qualsiasi soggetto che agisce per suo conto.

2. La piattaforma d'asta comunica alla Commissione il fatto di aver presentato una notifica a norma del paragrafo 1, indicando le misure correttive adottate o che propone di adottare per contrastare gli illeciti di cui al paragrafo 1.

▼ B*Articolo 57***Dimensione massima dell'offerta e altre misure correttive****▼ M8**

1. Al fine di attenuare un manifesto rischio, effettivo o potenziale, di abusi di mercato, riciclaggio, finanziamento del terrorismo o altra attività criminosa nonché di comportamenti anticoncorrenziali, la piattaforma d'asta può imporre la dimensione massima dell'offerta o qualsiasi altra misura correttiva necessaria, previa consultazione e parere della Commissione al riguardo, purché l'applicazione della dimensione massima dell'offerta o qualsiasi altra misura correttiva riduca effettivamente tale rischio. La Commissione può consultare gli Stati membri interessati per ottenerne il parere sulla proposta della piattaforma d'asta. La piattaforma d'asta tiene nella massima considerazione il parere della Commissione.

2. La dimensione massima dell'offerta è espressa come percentuale del numero totale di quote messe all'asta in una determinata asta o come percentuale del numero totale di quote messe all'asta in un determinato anno, in funzione della soluzione più adatta ad attenuare il rischio di abusi di mercato.

▼ B

3. Ai fini del presente articolo, per «dimensione massima dell'offerta» s'intende il numero massimo di quote per il quale può essere presentata, direttamente o indirettamente, un'offerta da parte di gruppi di soggetti elencati nell'articolo 18, paragrafo 1 o 2, che appartengano ad una delle seguenti categorie:

▼B

- a) uno stesso gruppo di imprese, formato da un'impresa madre, dalle imprese figlie e dalle imprese affiliate;
- b) uno stesso raggruppamento di imprese;
- c) un'unità economica separata dotata di potere decisionale indipendente, qualora si tratti di soggetti controllati direttamente o indirettamente da organismi pubblici o enti di proprietà pubblica.

▼M1*Articolo 58***Norme di condotta commerciale e altre disposizioni contrattuali**

Gli articoli da 53 a 57 non escludono altri provvedimenti che le piattaforme designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 1, possano prendere direttamente o indirettamente, in base alle loro norme di condotta commerciale o a disposizioni contrattuali, nei confronti degli offerenti ammessi alle aste, purché tali provvedimenti non contrastino con gli articoli da 53 a 57 né pregiudichino l'applicazione degli stessi.

▼B*Articolo 59***Norme di condotta per altri soggetti ammessi a presentare offerte per conto di terzi ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafo 2**

1. Il presente articolo si applica:
 - a) ai soggetti ammessi a presentare offerte ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2.

▼M8**▼B**

2. I soggetti di cui al paragrafo 1 applicano le norme di condotta seguenti nei loro rapporti con i clienti:

- a) accettano istruzioni dai clienti a condizioni analoghe;

▼M8

- b) si rifiutano di presentare offerte per conto di un cliente se hanno motivi ragionevoli di sospettare riciclaggio, finanziamento del terrorismo, attività criminose o abusi di mercato, fatte salve le disposizioni nazionali adottate in attuazione degli articoli 35 e 39 della direttiva (UE) 2015/849;

▼B

- c) possono rifiutarsi di presentare offerte per conto di un cliente se sussistono seri indizi che il cliente steso non è in grado di pagare le quote per le quali presenta l'offerta;
- d) concludono accordi scritti con i clienti. Tali accordi non devono imporre condizioni o restrizioni inique ai clienti interessati. Essi prevedono tutte le condizioni riguardanti i servizi offerti, in particolare il pagamento e la consegna delle quote;

▼B

- e) possono richiedere che i loro clienti depositino una somma a titolo di acconto per le quote;
- f) non possono limitare indebitamente il numero di offerte che il cliente può presentare;
- g) non possono escludere o limitare la facoltà dei clienti di avvalersi dei servizi di altri soggetti legittimati a presentare offerte per loro conto nelle aste a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, lettere da b) a e), e dell'articolo 18, paragrafo 2;
- h) prestano debita attenzione agli interessi dei clienti che li incaricano di presentare offerte per loro conto;
- i) trattano i clienti correttamente e senza discriminazioni;
- j) assicurano la disponibilità di adeguati sistemi e procedimenti interni per il trattamento delle domande dei clienti che li incaricano di operare come agenti nelle aste e per l'efficiente partecipazione alle aste, con particolare riguardo alla presentazione delle offerte per conto dei clienti, alla ricezione delle garanzie e dei pagamenti forniti dai clienti e al trasferimento delle quote ai clienti per i quali operano;
- k) impediscono il trasferimento di informazioni riservate dal settore aziendale incaricato di ricevere, preparare e presentare le offerte per conto dei clienti ai settori aziendali incaricati di preparare e presentare offerte per proprio conto o incaricati di operare per proprio conto nel mercato secondario;
- l) conservano le informazioni ricevute o prodotte nello svolgimento del loro incarico di intermediari per la gestione di offerte per conto di clienti durante cinque anni a partire dalla data in cui le informazioni stesse sono state ricevute o prodotte.

L'importo del deposito di cui alla lettera e) è calcolato in modo equo e ragionevole.

Il metodo di determinazione del deposito di cui alla lettera e) è stabilito negli accordi conclusi a norma della lettera d).

Dopo la conclusione dell'asta, la parte del deposito di cui alla lettera e) che non sia utilizzata per il pagamento delle quote deve essere restituita al pagatore entro un congruo termine indicato negli accordi conclusi a norma della lettera d).

3. I soggetti di cui al paragrafo 1 applicano le norme di condotta seguenti quando presentano offerte per conto proprio o per conto di clienti:

▼M8

- a) forniscono le eventuali informazioni richieste dalla piattaforma d'asta sulla quale sono ammessi a presentare offerte ai fini dell'esercizio delle funzioni ad essa spettanti in forza del presente regolamento;

▼B

- b) operano con integrità, competenza, prudenza e diligenza;

▼ B

4. Le autorità nazionali competenti designate dagli Stati membri in cui sono stabiliti i soggetti di cui al paragrafo 1 provvedono ad autorizzare tali soggetti ad esercitare le attività contemplate dallo stesso paragrafo, nonché a far rispettare le norme di condotta di cui ai paragrafi 2 e 3, in particolare attraverso il trattamento delle denunce presentate per violazione di tali norme.

5. Le autorità nazionali competenti di cui al paragrafo 4 rilasciano l'autorizzazione ai soggetti di cui al paragrafo 1 solo se soddisfano le condizioni seguenti:

- a) godono di buona reputazione e vantano un'esperienza sufficiente per garantire l'osservanza delle norme di condotta di cui ai paragrafi 2 e 3;
- b) hanno messo in atto le verifiche e i procedimenti necessari per gestire i conflitti di interesse e servire al meglio gli interessi dei loro clienti;

▼ M8

c) rispettano gli obblighi delle norme nazionali adottate in attuazione della direttiva (UE) 2015/849;

▼ B

d) rispettano tutte le altre misure ritenute necessarie in base alla natura dei servizi di intermediazione offerti e del livello di complessità che caratterizza i clienti in base alle loro attività di investimento e di commercio, nonché in base alla valutazione dei rischi di riciclaggio di capitali, di finanziamento del terrorismo o di attività criminose.

6. Le autorità competenti nazionali degli Stati membri in cui i sono autorizzati i soggetti di cui al paragrafo 1 provvedono a far osservare le condizioni di cui al paragrafo 5. Lo Stato membro procura che:

- a) le sue autorità nazionali competenti dispongano dei poteri di indagine necessari e possano applicare sanzioni efficaci, proporzionali e dissuasive;
- b) sia predisposto un procedimento per il trattamento delle denunce e la revoca dell'autorizzazione in caso di inadempimento degli obblighi inerenti alla stessa;
- c) le sue autorità nazionali possano revocare l'autorizzazione concessa conformemente al paragrafo 5 ai soggetti di cui al paragrafo 1 che abbiano violato, gravemente e sistematicamente, le disposizioni dei paragrafi 2 e 3.

▼ M2

7. I clienti degli offerenti di cui al paragrafo 1 possono presentare denuncia alle autorità competenti di cui al paragrafo 4 per inosservanza delle norme di condotta di cui ai paragrafi 2 e 3, secondo le regole procedurali vigenti per il trattamento delle denunce nello Stato membro che vigila sul soggetto di cui al paragrafo 1.

▼ B

8. I soggetti di cui al paragrafo 1 che sono ammessi a presentare offerte conformemente agli articoli 18, 19 e 20 sono autorizzati, senza dover adempiere ulteriori prescrizioni giuridiche o amministrative degli Stati membri, a fornire servizi di intermediazione ai clienti di cui all'articolo 19, paragrafo 3, lettera a).

CAPO XVI

TRASPARENZA E RISERVATEZZA*Articolo 60***Pubblicazione****▼ M6**

1. La normativa, gli orientamenti, le istruzioni, i moduli, i documenti, gli annunci, compreso il calendario delle aste, e ogni altra informazione non riservata attinente alle aste condotte in una determinata piattaforma, compreso l'elenco dei soggetti ammessi alle aste, le decisioni, comprese quelle ai sensi dell'articolo 57, destinate a prescrivere la dimensione massima delle offerte ed eventuali altre misure correttive necessarie per ridurre i rischi effettivi o potenziali di riciclaggio, finanziamento del terrorismo, attività criminosa o abuso di mercato sono pubblicati in un sito web appositamente dedicato alle aste, che deve essere aggiornato e gestito dalla piattaforma stessa.

▼ B

Le informazioni che non sono più attuali sono archiviate. Gli archivi sono accessibili attraverso lo stesso sito web dedicato alle aste.

▼ M8

▼ M1

3. L'elenco dei nomi, degli indirizzi, dei numero di telefono e di fax, degli indirizzi di posta elettronica e dei siti web di tutti i soggetti ammessi a presentare offerte per conto di terzi nelle aste condotte dalle piattaforme designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 1, sono pubblicati sul sito web tenuto dalla piattaforma interessata.

▼ B*Articolo 61***Annuncio e notifica dei risultati delle aste****▼ M8**

1. La piattaforma d'asta annuncia i risultati di ogni asta da essa svolta, specificando almeno le seguenti informazioni:

a) il volume delle quote messe all'asta;

b) il prezzo di aggiudicazione dell'asta in euro;

▼ M8

- c) il volume totale delle offerte presentate;
- d) il numero totale di offerenti e il numero di aggiudicatari;
- e) in caso di annullamento dell'asta, le aste alle quali sarà trasferito il volume di quote;
- f) I proventi complessivi della vendita all'asta;
- g) la ripartizione dei proventi tra gli Stati membri, nel caso delle piattaforme d'asta designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1.

2. La piattaforma d'asta annuncia i risultati di ogni asta non appena sia ragionevolmente possibile. Le informazioni sui risultati delle aste in applicazione del paragrafo 1, lettere a) e b), sono annunciati non oltre 5 minuti dopo la chiusura del periodo di offerta, mentre le informazioni sui risultati delle aste in applicazione del paragrafo 1, lettere da c) a g), sono annunciati non oltre 15 minuti dopo la chiusura del periodo di offerta.

▼ M7

3. ► **M8** Contemporaneamente all'annuncio delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), in applicazione del paragrafo 2, la piattaforma d'asta notifica a ciascun aggiudicatario che presenta offerte attraverso i propri sistemi: ◀

- a) il numero totale di quote che devono essergli assegnate;
- b) quali delle sue eventuali offerte a pari prezzo sono state selezionate con metodo casuale;
- c) il pagamento da effettuare in euro o nella valuta di uno Stato membro non appartenente alla zona euro, a scelta dell'offerente, purché il sistema di compensazione o il sistema di regolamento sia in grado di trattare la valuta nazionale in questione;
- d) la data entro la quale occorre effettuare il pagamento, in fondi disponibili, nel conto bancario designato del responsabile del collocamento.

▼ B

4. Se la valuta scelta dall'aggiudicatario non è l'euro, la piattaforma interessata comunica all'aggiudicatario il tasso di cambio utilizzato per calcolare l'importo dovuto nella valuta scelta dall'offerente medesimo.

Il tasso di cambio è quello pubblicato subito dopo la fine del periodo d'offerta nei notiziari finanziari riconosciuti che sono indicati nel contratto di designazione della piattaforma interessata.

5. La piattaforma comunica al sistema di compensazione o al sistema di regolamento ad essa collegato le informazioni trasmesse a ciascun aggiudicatario ai sensi del paragrafo 3.

▼B*Articolo 62***Tutela delle informazioni riservate**

1. Sono considerate riservate le seguenti informazioni:
 - a) contenuto dell'offerta;
 - b) contenuto di eventuali istruzioni per l'offerta, anche qualora questa non sia presentata;
 - c) informazioni che rivelano o dalle quali si può dedurre l'identità dell'offerente e qualsiasi delle seguenti informazioni:
 - i) numero delle quote che l'offerente intende acquistare in un'asta;
 - ii) prezzo che l'offerente intende pagare per tali quote;
 - d) informazioni riguardanti o ricavate da una o più offerte o istruzioni per l'offerta che, separatamente o nel loro complesso, possano:
 - i) fornire indicazioni sulla domanda di quote prima di una determinata asta;
 - ii) fornire indicazioni sul prezzo di aggiudicazione prima di una determinata asta;
 - e) informazioni fornite nell'ambito della costituzione o della vigenza dei rapporti intercorrenti con gli offerenti o nel quadro della vigilanza su tali rapporti a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54;

▼M8

- g) segreti commerciali comunicati dai soggetti che partecipano a una procedura d'appalto per la designazione di una piattaforma d'asta;

▼B

- h) informazioni sull'algoritmo utilizzato per la selezione casuale delle offerte a pari prezzo di cui all'articolo 7, paragrafo 2;
 - i) informazioni sui metodi applicati per la definizione del prezzo di aggiudicazione notevolmente inferiore al prezzo vigente sul mercato secondario prima e durante l'asta, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 6.
2. I soggetti che hanno ottenuto, direttamente o indirettamente, informazioni riservate devono astenersi dal rivelarle, fatti salvi i casi di cui al paragrafo 3.
 3. Il paragrafo 2 non osta alla rivelazione delle informazioni riservate se:
 - a) le informazioni sono già state rese note al pubblico in maniera lecita;
 - b) la rivelazione avviene con il consenso scritto dell'offerente, del soggetto ammesso all'asta o del soggetto che chiede l'ammissione all'asta;

▼ B

- c) le informazioni sono richieste in ottemperanza ad un obbligo previsto dal diritto dell'Unione;
- d) le informazioni sono richieste in ottemperanza ad un provvedimento di un organo giurisdizionale;
- e) le informazioni ► **M1** sono rivelate o richieste ◀ a fini di indagini o procedimenti penali, amministrativi o giudiziari svolti nell'Unione;

▼ M8
_____**▼ B**

- g) le informazioni sono compendiate o riformulate prima della rivelazione in modo tale che sia improbabile il discernimento di dati riguardanti:
 - i) singole offerte o istruzioni a presentare offerte;
 - ii) singole aste;
 - iii) singoli offerenti, offerenti potenziali o soggetti che chiedono l'ammissione alle aste;
 - iv) singole domande di ammissione alle aste;
 - v) singole relazioni nell'ambito delle aste;

▼ M8
_____**▼ B**

- i) si tratta di informazioni riservate a norma del paragrafo 1, lettera g), se sono rivelate a impiegati degli Stati membri o della Commissione che partecipano alla procedura d'appalto di cui al paragrafo 1, lettera g), e che sono a loro volta tenuti al segreto d'ufficio o professionale nell'ambito del loro rapporto di impiego;
- j) la divulgazione avviene dopo la scadenza di 30 mesi decorrenti da una delle seguenti date, fatti salvi eventuali obblighi preesistenti in materia di segreto d'ufficio o professionale a norma del diritto dell'Unione:
 - i) data d'inizio del periodo d'offerta in cui le informazioni riservate sono rese note per la prima volta, per quanto riguarda le informazioni riservate di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d);
 - ii) data di conclusione del rapporto intercorrente con l'offerente, per quanto riguarda le informazioni riservate di cui al paragrafo 1, lettera e);

▼ M8
_____**▼ B**

- iv) data di presentazione delle informazioni nell'ambito della procedura d'appalto, per quanto riguarda le informazioni riservate di cui al paragrafo 1, lettera g).

▼ M8

4. Le misure necessarie per garantire che le informazioni riservate non siano indebitamente rivelate e le conseguenze dell'eventuale indebita rivelazione da parte della piattaforma d'asta, ivi compreso chiunque abbia un contratto di lavoro con la stessa, sono stabilite nel contratto che la designano.

▼ M8

5. La piattaforma, ivi compreso chiunque abbia un contratto di lavoro con la stessa, utilizza le informazioni riservate ricevute esclusivamente per l'adempimento dei suoi obblighi o per l'esercizio delle sue funzioni in relazione alle aste.

▼ B

6. ► **M8** I paragrafi da 1 a 5 non precludono lo scambio di informazioni riservate tra la piattaforma d'asta e: ◀

- a) le autorità competenti nazionali incaricate della vigilanza delle piattaforme d'asta;
- b) le autorità competenti nazionali incaricate di indagare e perseguire il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo, le attività criminose o gli abusi di mercato;
- c) la Commissione.

Le informazioni riservate scambiate a norma del presente paragrafo sono rivelate unicamente ai soggetti contemplati dalle lettere a), b) e c), in deroga al paragrafo 2.

▼ M8

7. Chiunque lavori o abbia lavorato per una piattaforma d'asta è vincolato al segreto d'ufficio o professionale e provvede affinché le informazioni riservate siano tutelate a norma del presente articolo.

▼ B*Articolo 63***Regime linguistico****▼ M8**

1. Le informazioni scritte fornite dalla piattaforma d'asta in applicazione dell'articolo 60, paragrafi 1 e 3, o in esecuzione del contratto che la designa, e che non sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* sono redatte in una lingua comunemente impiegata nel mondo della finanza internazionale.

▼ B

2. Gli Stati membri possono fornire, a loro spese, la traduzione di tutte le informazioni delle piattaforme d'asta di cui al paragrafo 1 nella o nelle loro lingue ufficiali nazionali.

Se uno Stato membro fornisce a sue spese la traduzione di tutte le informazioni fornite ai sensi del paragrafo 1 dalla piattaforma designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, gli Stati membri che abbiano designato una piattaforma a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, forniscono parimenti a loro spese la traduzione nella stessa lingua o nelle stesse lingue di tutte le informazioni fornite ai sensi del paragrafo 1 dalla piattaforma da essi designata a norma dell'articolo 30, paragrafo 1.

3. I soggetti che chiedono l'ammissione alle aste e i soggetti ammessi alle aste possono presentare i seguenti atti nella lingua ufficiale dell'Unione che hanno scelto a norma del paragrafo 4, purché lo Stato membro abbia deciso di fornire la traduzione nella stessa lingua ai sensi del paragrafo 2:

▼B

- a) le domande di ammissione alle aste, compresi i documenti giustificativi;
- b) le offerte, nonché il ritiro o la modifica delle offerte;
- c) eventuali richieste connesse al punto a) o b).

Le piattaforme d'asta possono chiedere la traduzione certificata in una lingua comunemente usata nel mondo della finanza internazionale.

4. I richiedenti l'ammissione alle aste, gli ammessi alle aste e gli offerenti che partecipano alle aste scelgono la lingua ufficiale dell'Unione nella quale intendono ricevere tutte le notifiche effettuate a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, dell'articolo 20, paragrafo 10, dell'articolo 21, paragrafo 4 e dell'articolo 61, paragrafo 3, del presente regolamento.

Tutte le altre comunicazioni orali o scritte effettuate dalla piattaforma ai richiedenti l'ammissione alle aste, agli ammessi alle aste o agli offerenti che partecipano alle aste sono effettuate nella lingua scelta a norma del primo comma senza alcun costo aggiuntivo per tali soggetti, purché lo Stato membro abbia deciso di fornire la traduzione in tale lingua a norma del paragrafo 2.

Tuttavia, anche qualora lo Stato membro abbia deciso, ai sensi del paragrafo 2, di fornire la traduzione nella lingua scelta a norma del primo comma del presente paragrafo, i richiedenti l'ammissione alle aste, gli ammessi alle aste e gli offerenti che partecipano alle aste possono rinunciare al diritto di cui al secondo comma del presente paragrafo autorizzando per iscritto la piattaforma interessata ad usare soltanto una lingua comunemente impiegata nel mondo della finanza internazionale.

5. Gli Stati membri sono responsabili dell'accuratezza delle traduzioni fornite a norma del paragrafo 2.

I soggetti che presentano documenti tradotti a norma del paragrafo 3 e le piattaforme che notificano documenti tradotti ai sensi del paragrafo 4 sono tenuti a garantire che si tratta di traduzioni accurate del testo originale.

CAPO XVII

DISPOSIZIONI FINALI**▼M1***Articolo 64***Diritto di ricorso**

1. Le piattaforme designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 1, dispongono di procedimenti extragiudiziali per l'esame dei ricorsi dei soggetti richiedenti l'ammissione alle aste, dei soggetti ammessi alle aste e dei soggetti cui è stata negata, revocata o sospesa l'ammissione.

▼ M8

2. Gli Stati membri in cui il mercato regolamentato designato piattaforma d'asta a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 1, o il suo gestore sono soggetti a vigilanza provvedono affinché le decisioni adottate nell'ambito del procedimento extragiudiziale per l'esame dei ricorsi di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano adeguatamente motivate e soggette al diritto di ricorso giurisdizionale di cui all'articolo 74, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE. Tale diritto lascia impregiudicato il diritto di adire direttamente gli organi giurisdizionali o amministrativi previsto dalle disposizioni nazionali adottate in attuazione dell'articolo 74, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE.

▼ B*Articolo 65***Rettifica degli errori**

1. Gli eventuali errori commessi in pagamenti o trasferimenti di quote effettuati e in garanzie o depositi costituiti o svincolati a norma del presente regolamento sono comunicati al sistema di compensazione o al sistema di regolamento non appena siano noti.
2. Il sistema di compensazione o il sistema di regolamento adotta tutte le misure necessarie per rettificare gli errori commessi in pagamenti o trasferimenti di quote effettuati e in garanzie o depositi costituiti o svincolati a norma del presente regolamento, di cui vengano a conoscenza con qualsiasi mezzo.
3. Chiunque tragga beneficio da un errore ai sensi del paragrafo 1, che non possa essere rettificato a norma del paragrafo 2 a causa di diritti di terzi acquirenti in buona fede, e che sia a conoscenza o debba essere a conoscenza dell'errore ma non lo abbia comunicato al sistema di compensazione o al sistema di regolamento, è tenuto a risarcire il danno causato.

*Articolo 66***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼ **M8***ALLEGATO I***Modello di notifica della cancellazione volontaria da parte dello Stato membro a norma dell'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE**

Notifica a norma dell'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE	
1.	Stato membro e autorità pubblica che trasmettono la notifica
2.	Data di notifica
3.	Dati d'identificazione dell'impianto di produzione di energia elettrica («impianto») che è stato chiuso sul territorio dello Stato membro in conformità dei dati registrati nell'EUTL, istituito con atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, tra cui:
a)	nome dell'impianto
b)	identificativo dell'impianto nell'EUTL
c)	nome del gestore dell'impianto
4.	Data di chiusura dell'impianto e revoca dell'autorizzazione a emettere gas a effetto serra
5.	Descrizione ed estremi delle misure nazionali supplementari che hanno determinato la chiusura dell'impianto
6.	Relazioni sulle emissioni verificate dell'impianto relative ai cinque anni precedenti l'anno della chiusura
7.	Volume totale di quote da cancellare
8.	Anni per i quali le quote devono essere cancellate
9.	Volume esatto di quote da cancellare in ogni anno di cui al punto 8

*ALLEGATO II***Elenco degli elementi di cui all'articolo 20, paragrafo 3**

1. Prova della legittimazione ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1 o 2.
2. Nome, indirizzo, numero di telefono e di fax del richiedente.
3. Codice identificativo del conto di deposito designato del richiedente.
4. Dati completi del conto bancario designato del richiedente.
5. Nome, indirizzo, numero di telefono e di fax e indirizzo di posta elettronica di uno o più rappresentanti dell'offerente, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, terzo comma.
6. Per le persone giuridiche, prova:
 - a) della loro costituzione indicante: la forma giuridica del richiedente; il diritto applicabile; se il richiedente è una società quotata in una o più borse riconosciute;
 - b) se del caso, il numero di registrazione del richiedente nel registro pertinente; in mancanza di tale numero, il richiedente fornisce i protocolli, gli statuti o altri documenti che ne attestano la costituzione in società.
7. Per le persone giuridiche e/o strutture legali, le informazioni necessarie per identificare il titolare effettivo e per comprendere la struttura della proprietà e del controllo.
8. Per le persone fisiche, prova della loro identità tramite carta d'identità, patente di guida, passaporto o altro documento analogo rilasciato da un paese e contenente il nome e il cognome completi, la fotografia, la data di nascita e l'indirizzo di residenza permanente nell'Unione del richiedente interessato che, ove necessario, possono essere supportati da altri documenti giustificativi appropriati.
9. Per i gestori d'impianti, l'autorizzazione di cui all'articolo 4 della direttiva 2003/87/CE.
10. Per gli operatori aerei, prova dell'inclusione nell'elenco di cui all'articolo 18 *bis*, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE o piano di monitoraggio presentato e approvato ai sensi dell'articolo 3 *octies* della medesima direttiva.
11. Le informazioni richieste per le misure di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera e).
12. L'ultima relazione annuale e gli ultimi conti sottoposti a revisione del richiedente, compresi il conto profitti e perdite e il bilancio o, se non fosse disponibile, la dichiarazione IVA o altre informazioni analoghe che devono essere presentate per dimostrare la solvibilità e l'affidabilità creditizia del richiedente.
13. Il numero di partita IVA e, se il richiedente non è iscritto al registro IVA, qualsiasi altro mezzo utile di identificazione del richiedente da parte delle autorità fiscali dello Stato membro di stabilimento o dello Stato membro in cui ha il domicilio fiscale, o altre informazioni analoghe necessarie a dimostrare la posizione fiscale del richiedente all'interno dell'Unione.
14. Una dichiarazione attestante che, a sua conoscenza, il richiedente soddisfa i requisiti di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera f).
15. Prova della conformità ai requisiti dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera g).

▼B

16. Prova che il richiedente soddisfa i requisiti di cui all'articolo 19, paragrafo 3.
17. Dichiarazione attestante che il richiedente ha la capacità giuridica e il potere di rappresentanza necessari per presentare un'offerta per conto proprio o per conto di terzi nelle aste.
18. Dichiarazione attestante che, a conoscenza del richiedente, non esistono impedimenti di natura giuridica, regolamentare, contrattuale o di altra natura che ostino all'adempimento degli obblighi ad esso incombenti ai sensi del presente regolamento.
19. Dichiarazione attestante l'intenzione del richiedente di effettuare i pagamenti in euro o nella valuta di uno Stato membro non appartenente all'eurozona, con indicazione della valuta scelta.

▼ B

ALLEGATO III

▼ M8

Piattaforme d'asta non designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, rispettivi Stati membri designanti ed eventuali condizioni o obblighi applicabili ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 7

▼ M6

Piattaforme d'asta designate dal Regno Unito

4	Piattaforma	ICE Futures Europe (ICE)
	Base giuridica	Articolo 30, paragrafo 1
	Periodo di vigenza della designazione	Da non prima del 10 novembre 2017 fino al più tardi al 9 novembre 2022, fatto salvo l'articolo 30, paragrafo 5, secondo comma.
	Definizioni	<p>Ai fini delle condizioni e degli obblighi applicabili a ICE, si adottano le seguenti definizioni:</p> <p>a) «norme di scambio ICE», i regolamenti ICE, comprese in particolare le norme e le procedure relative all'<i>ICE FUTURES EUA AUCTION CONTRACT</i> e all'<i>ICE FUTURES EUAA AUCTION CONTRACT</i>;</p> <p>b) «membro di scambio», un membro quale definito dalla sezione A.1 delle norme di scambio ICE;</p> <p>c) «cliente», un cliente di un membro di scambio, nonché i clienti a valle, che agevolano l'ammissione dei partecipanti alle aste e agiscono per conto dei partecipanti alle aste.</p>
	Condizioni	L'ammissione alle aste non dipende dall'adesione allo scambio o dalla partecipazione al mercato secondario organizzato da ICE o a qualsiasi altra sede di negoziazione gestita da ICE o da un terzo qualsiasi.
	Obblighi	<p>1. ICE può chiedere che le decisioni adottate dai suoi membri di scambio o dai loro clienti in merito all'ammissione alle aste, alla revoca o alla sospensione di tale ammissione — indipendentemente dal fatto che la decisione sia adottata con riguardo alla sola ammissione all'asta, oppure all'ammissione all'asta e anche al diventare un membro o un partecipante al mercato secondario — siano comunicate a ICE dai membri di scambio o dai loro clienti che adottano la decisione con le seguenti modalità:</p> <p>a) su base individuale e senza ritardo, in caso di decisioni di rifiuto di ammissione alle aste e di revoca o di sospensione di ammissione alle aste;</p> <p>b) su richiesta, in caso di decisioni di altra natura.</p> <p>ICE si riserva la facoltà di esaminare tali decisioni in merito alla conformità agli obblighi facenti capo alla piattaforma d'asta ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 e garantisce che i membri di scambio ICE o i loro clienti si conformino ai risultati di tale esame. Ciò può annoverare, tra l'altro, il ricorso a tutte le norme di scambio applicabili stabilite da ICE, comprese le procedure disciplinari o tutte le altre azioni ritenute idonee ad agevolare l'ammissione alle aste.</p>

▼ **M6**

		<p>2. Sulla propria pagina web ICE redige e mantiene un elenco completo e aggiornato dei membri di scambio o dei loro clienti ammessi ad agevolare l'accesso alle aste su ICE nel Regno Unito; tale elenco comprende coloro che forniscono accesso unicamente alle aste, come indicato nelle norme di scambio ICE, e i membri di scambio o i loro clienti che forniscono accesso alle aste a soggetti che possono anche essere membri o partecipanti del mercato secondario.</p> <p>Inoltre, sulla propria pagina web ICE redige e mantiene degli orientamenti pratici di immediata comprensione destinati a informare le PMI e gli emittitori di entità ridotta dei passi da compiere per essere ammessi alle aste attraverso tali membri di scambio o i loro clienti.</p> <p>3. Tutte le tariffe e le condizioni applicate da ICE e dal suo sistema di compensazione ai partecipanti alle aste sono chiaramente indicate, facilmente comprensibili e pubblicamente accessibili sulla pagina web aggiornata di ICE.</p> <p>ICE dispone che, nei casi in cui per l'ammissione alle aste sono applicate tariffe e condizioni supplementari da parte di un membro di scambio o da un suo cliente, tali tariffe e condizioni sono chiaramente indicate, facilmente comprensibili e pubblicamente accessibili sulle pagine web di coloro che offrono i servizi, assicurando che i riferimenti diretti a tali pagine web siano disponibili sulla pagina web di ICE, distinguendo tra le tariffe e le condizioni applicate ai soggetti solo ammessi alle aste, qualora disponibili, e le tariffe e le condizioni applicate ai soggetti ammessi alle aste che sono anche membri o partecipanti al mercato secondario.</p> <p>4. Fatti salvi altri mezzi di ricorso, ICE garantisce sia la disponibilità delle proprie procedure di risoluzione dei reclami per decidere in merito ad eventuali reclami insorti in relazione a decisioni di ammissione, revoca o sospensione, di cui più in dettaglio al punto 1, adottate dai membri di scambio di ICE o dai loro clienti, sia che tali reclami siano ritenuti ammissibili ai fini delle sue procedure di risoluzione dei reclami.</p> <p>► M8 ◀</p> <p>6. ICE garantisce la piena conformità con le condizioni e gli obblighi di registrazione stabiliti nel presente allegato.</p> <p>7. Il Regno Unito comunica alla Commissione qualsiasi modifica sostanziale agli accordi contrattuali convenuti con ICE che sono stati notificati alla Commissione.</p>
--	--	--

▼ **M7****Piattaforme d'asta designate dalla Germania**

5	Piattaforma	European Energy Exchange AG (EEX)
	Base giuridica	Articolo 30, paragrafo 1
	Periodo di vigenza della designazione	Da non prima del 5 gennaio 2019 per un periodo massimo di cinque anni fino al 4 gennaio 2024, fatto salvo l'articolo 30, paragrafo 5, secondo comma.
	Condizioni	L'ammissione alle aste non dipende dall'adesione o dalla partecipazione al mercato secondario organizzato da EEX o da qualsiasi altra sede di negoziazione gestita da EEX o da terzi.
	Obblighi	<p>1. Entro due mesi dal 5 gennaio 2019 EEX presenta alla Germania la propria strategia di uscita. La strategia di uscita non pregiudica gli obblighi di EEX stabiliti nel contratto concluso con la Commissione e gli Stati membri in applicazione dell'articolo 26 e i diritti della Commissione e degli Stati membri in questione ai sensi di tale contratto.</p> <p>2. La Germania notifica alla Commissione qualsiasi modifica sostanziale dei rapporti contrattuali con EEX notificati alla Commissione il 12 aprile 2018.</p>

▼ **M8**